



Documento di ePolicy

BAIC88000L

I.C. "CIFARELLI - SANTARELLA"

VIA ALDO MORO 100/A - 70033 - CORATO - BARI (BA)

MARIAGRAZIA CAMPIONE

Capitolo 1 - Introduzione al documento di ePolicy

1.1 - Scopo dell'ePolicy

Le TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l'apprendimento degli studenti e delle studentesse.

Le "competenze digitali" sono fra le abilità chiave all'interno del [Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l'apprendimento permanente](#) e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L'E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.

L'E-policy ha l'obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

- l'approccio educativo alle tematiche connesse alle "competenze digitali", alla privacy, alla sicurezza online e all'uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;
- le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;
- le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

Argomenti del Documento

1. **Presentazione dell'ePolicy**
 1. Scopo dell'ePolicy
 2. Ruoli e responsabilità
 3. Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto
 4. Condivisione e comunicazione dell'ePolicy all'intera comunità scolastica
 5. Gestione delle infrazioni alla ePolicy
 6. Integrazione dell'ePolicy con regolamenti esistenti
 7. Monitoraggio dell'implementazione dell'ePolicy e suo aggiornamento
2. **Formazione e curriculum**
 1. Curriculum sulle competenze digitali per gli studenti
 2. Formazione dei docenti sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica
 3. Formazione dei docenti sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali
 4. Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità
3. **Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT (Information and Communication Technology) della e nella scuola**
 1. Protezione dei dati personali
 2. Accesso ad Internet
 3. Strumenti di comunicazione online
 4. Strumentazione personale
4. **Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare**
 1. Sensibilizzazione e prevenzione
 2. Cyberbullismo: che cos'è e come prevenirlo
 3. Hate speech: che cos'è e come prevenirlo
 4. Dipendenza da Internet e gioco online
 5. Sexting
 6. Adescamento online
 7. Pedopornografia
5. **Segnalazione e gestione dei casi**
 1. Cosa segnalare
 2. Come segnalare: quali strumenti e a chi
 3. Gli attori sul territorio per intervenire
 4. Allegati con le procedure

Perché è importante dotarsi di una E-policy?

Attraverso l'E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi

all'uso di Internet.

L' E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.

Il presente Documento costituisce parte integrante del PTOF del nostro Istituto e viene approvato dal Collegio dei Docenti in data 29/07/2022 con Delibera N. 58 del 29/09/2022 del Collegio dei docenti.

1.2 - Ruoli e responsabilità

Affinché l'E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la comunità educante è necessario che ognuno, secondo il proprio ruolo, s'impegno nell'attuazione e promozione di essa.

Vengono pertanto individuati i seguenti ruoli e le principali responsabilità correlate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- garantisce la sicurezza, anche online, di tutti i membri della comunità scolastica;
- promuove la cultura della sicurezza online attivando, con la collaborazione del Referente di Istituto per il bullismo /cyberbullismo, percorsi di formazione per la sicurezza e per le problematiche connesse all'utilizzo della RETE sia online che offline;
- garantisce l'esistenza di un sistema/protocollo per il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza online;
- gestisce e interviene nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali da parte degli studenti e delle studentesse;
- assicura a tutti gli insegnanti una formazione adeguata per svolgere efficacemente l'insegnamento volto a promuovere una cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro e delle differenze, un utilizzo responsabile delle T.I.C.;
- garantisce l'implementazione della Policy e l'eventuale relativo aggiornamento;
- segue le procedure previste dalla norma in caso di reclami o attribuzione di responsabilità al personale scolastico in relazione ad incidenti occorsi agli alunni nell'utilizzo delle T.I.C.

L'ANIMATORE DIGITALE

- supporta il personale scolastico da un punto di vista non solo tecnico-

informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla protezione e gestione dei dati personali;

- promuove percorsi di formazione interna all'Istituto negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale" (P.N.S.D.);
- monitora e rileva le problematiche emergenti relative all'utilizzo sicuro delle T.I.C. e di Internet a scuola, nonché propone la revisione delle politiche dell'istituzione con l'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere nella scuola;
- assicura che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password applicate e regolarmente cambiate;
- coinvolge la comunità scolastica nella partecipazione alle attività e ai progetti nell'ambito del P.N.S.D.

IL REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO

- coordina e promuove iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, avvalendosi anche delle Forze di Polizia, delle associazioni e degli enti territoriali;
- coinvolge la comunità scolastica con progetti e percorsi formativi ad hoc relativi alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo.

I DOCENTI

- diffondono la cultura dell'uso responsabile delle T.I.C. e della rete;
- integrano parti del curriculum della propria disciplina con approfondimenti ad hoc;
- promuovono l'uso delle tecnologie digitali nella didattica;
- accompagnano e supportano gli studenti e le studentesse nelle attività di apprendimento e nei laboratori che prevedono l'utilizzo della LIM o di altri dispositivi tecnologici che si connettono alla rete;
- assicurano che gli alunni divengano consapevoli delle opportunità di ricerca offerte dalle T.I.C. e dalla rete evitando il plagio e rispettando la normativa sul diritto d'autore;
- guidano gli alunni, nell'utilizzo di Internet, ad effettuare ricerche solo su siti sicuri e adatti per il loro uso;
- segnalano al Dirigente Scolastico qualunque problematica, violazione o abuso, anche on line, che vede coinvolti studenti e studentesse.

IL PERSONALE ATA

- svolge funzioni di tipo amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza, connesse alle attività dell'Istituzione scolastica, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente;
- favorisce l'accesso alla Rete della scuola agli utenti autorizzati con apposita password, per scopi istituzionali e consentiti;
- è coinvolto nella segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di

bullismo/cyberbullismo;

- collabora nel reperire, verificare e valutare informazioni inerenti possibili casi di bullismo/cyberbullismo.

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE

- in relazione al proprio grado di maturità e di consapevolezza raggiunta e in coerenza con quanto richiesto dai docenti, rispettano le norme che disciplinano l'uso corretto e responsabile delle tecnologie digitali, come indicato nel Regolamento di Istituto;
- con il supporto della scuola imparano a tutelarsi online e adottare le regole di e-safety per evitare situazioni di rischio per sé e per gli altri;
- rispettano la Netiquette (le regole di buona educazione per la comunicazione on line);
- esprimono domande, difficoltà o bisogno di aiuto nell'utilizzo di Internet ai docenti e ai genitori;
- partecipano attivamente a progetti ed attività che riguardano l'uso positivo delle T.I.C. e della Rete e si fanno promotori di quanto appreso anche attraverso possibili percorsi di peer education.

I GENITORI

- in continuità con l'Istituto scolastico, sono partecipi e attivi nelle attività di promozione ed educazione sull'uso consapevole delle T.I.C. e della Rete, nonché sull'uso responsabile dei device personali;
- si relazionano in modo costruttivo con i docenti sulle linee educative che riguardano le T.I.C. e la Rete;
- comunicano con i docenti circa i problemi rilevati quando i/le propri/e figli/e non usano responsabilmente le tecnologie digitali o Internet;
- accettano e condividono quanto scritto nell'e-Policy dell'Istituto e nel Patto di corresponsabilità educativa;
- collaborano con la scuola per la prevenzione dei rischi e l'attuazione delle procedure previste in caso di violazione delle regole stabilite.

GLI ENTI EDUCATIVI ESTERNI E LE ASSOCIAZIONI

- si conformano alla politica della scuola riguardo l'uso consapevole della Rete e delle T.I.C.;
- promuovono comportamenti sicuri e la sicurezza online;
- assicurano la protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività che si svolgono insieme.

Per quanto non espressamente indicato sui ruoli e sulle responsabilità delle figure presenti all'interno dell'Istituzione scolastica, si rimanda all'art. 21, comma 8, Legge 15 marzo 1997, n. 59; all'art. 25 della Legge 30 marzo 2001, n. 165; al CCNL in vigore; al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; alla Legge 13 luglio 2015, n. 107; al Piano Nazionale Scuola Digitale; a quanto stabilito in materia di culpa in vigilando, culpa in

organizzando, colpa in educando (art. 2048 c.1-2 c.c.).

1.3 - Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto

Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando atteggiamenti inappropriati, essere guidati dal principio di interesse superiore del minore, ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni ed i desideri dei minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa.

Sono vietati i comportamenti irrispettosi, offensivi o lesivi della privacy, dell'intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza.

Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto dove sono esplicitate le modalità di utilizzo dei propri dispositivi personali (smartphone, tablet, pc, etc.) e quelli in dotazione della scuola, evitando un uso improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti e le studentesse. Esiste l'obbligo di rispettare la privacy, soprattutto dei soggetti minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali (numero, mail, chat, profili di social network).

Gli Enti educativi esterni e le Associazioni che entrano in relazione con la scuola devono conformarsi alla politica della stessa riguardo all'uso consapevole della Rete e delle T.I.C.; devono, inoltre, promuovere la sicurezza online e assicurare la protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività che si svolgono insieme.

Le attività progettuali e le attività di formazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, con modalità e tempi concordati. Al fine di verificare preventivamente il contenuto da somministrare o dibattere con gli alunni, i soggetti esterni forniranno una scheda progetto delle attività. Nella stipula di eventuali contratti, personale e associazioni esterne condividono e sottoscrivono apposita informativa.

1.4 - Condivisione e comunicazione dell'ePolicy all'intera comunità scolastica

Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al centro gli studenti e le studentesse e sottolineando compiti, funzioni e attività reciproche. È molto importante che ciascun attore scolastico (dai docenti agli/le studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento.

L'E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse, alla comunità scolastica attraverso:

- la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola;
- il Patto di Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle stesse all'inizio dell'anno scolastico;

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene esposto in versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o comunque esposto in vari punti spaziali dell'Istituto.

Gli studenti e le studentesse vengono informati sul fatto che sono monitorati e supportati nella navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta da tenere in Rete.

Condivisione e comunicazione del documento di e-Policy alla comunità scolastica e ai genitori degli studenti e delle studentesse

Le norme adottate e sottoscritte dalla scuola in materia di sicurezza ed utilizzo delle tecnologie digitali saranno approvate dagli Organi Collegiali, saranno comunicate formalmente e rese note tramite la pubblicazione del presente Documento sul sito web della scuola.

Condivisione e comunicazione del documento di e-Policy al personale scolastico

Il personale scolastico riceverà un'adeguata informazione/formazione sull'uso sicuro e responsabile di Internet sia professionalmente che personalmente, anche mediante la partecipazione a incontri formativi organizzati dall'Istituto.

Tutto il personale deve essere consapevole che una condotta non in linea con il codice di comportamento dei pubblici dipendenti e i propri doveri professionali è sanzionabile.

Condivisione e comunicazione del documento di e-Policy ai genitori

Sarà favorito un approccio collaborativo nel perseguimento della sicurezza nell'uso

delle T.I.C. e di Internet in occasione di incontri scuola-famiglia assembleari, collegiali e individuali; al fine di sensibilizzare le famiglie sui temi dell'uso delle T.I.C., saranno organizzati incontri informativi per presentare e condividere la presente e-Policy.

Condivisione e comunicazione del documento di e-Policy agli studenti e alle studentesse

Agli alunni, da parte dei docenti, verrà presentata la e-Policy in versione child friendly, insieme ai regolamenti correlati e al Patto di corresponsabilità. Tutti gli alunni saranno informati che la rete, l'uso di internet e di ogni dispositivo digitale saranno controllati dai docenti e utilizzati solo con la loro autorizzazione e supervisione. Sarà data particolare attenzione nell'educazione sulla sicurezza agli aspetti per i quali gli alunni risultano più esposti o rispetto ai quali risultano più vulnerabili, con specifico riferimento al contrasto di ogni forma di cyberbullismo.

1.5 - Gestione delle infrazioni alla ePolicy

La scuola gestirà le infrazioni all'E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Le potenziali infrazioni in cui potrebbero incorrere gli alunni nella didattica sono le seguenti: uso della Rete per giudicare, infastidire, offendere, denigrare, impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare, esprimersi in modo volgare usando il turpiloquio; invio incauto o senza permesso di foto o altri dati personali (indirizzo di casa, numero di telefono); condivisione online di immagini o video di compagni/e e del personale scolastico senza il loro esplicito consenso o che li ritraggono in pose offensive e denigratorie; condivisione di immagini intime e a sfondo sessuale; invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e; comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti; collegamenti a siti web non adeguati e non indicati dai docenti.

L'azione educativa prevista per gli alunni è rapportata alla fascia di età e al livello di sviluppo e maturazione personale. Pertanto sono previsti interventi graduali in base all'età e alla gravità delle violazioni e da attivare previa audizione dell'alunno: richiamo verbale; richiamo scritto con annotazione sul diario e sul registro; convocazione dei genitori da parte dell'insegnante; convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Contestualmente sono previsti interventi educativi di rinforzo rispetto a comportamenti corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole

sociali di convivenza, di prevenzione e gestione positiva dei conflitti, di pro-socialità, di conoscenza e gestione delle emozioni. E', inoltre, importante intervenire su tutto il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione.

DISCIPLINA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che il personale scolastico e in particolare i docenti incorrano nell'utilizzo delle tecnologie digitali e di Internet sono diverse e alcune possono determinare, favorire o avere conseguenze di maggiore o minore rilievo sull'uso corretto e responsabile delle T.I.C. da parte degli allievi: utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, d'uso comune con gli alunni, non connesso alle attività di docenza o al profilo professionale, anche tramite l'installazione di software o il salvataggio di materiale non idoneo; utilizzo delle comunicazioni elettroniche con i genitori e gli alunni non compatibile con il ruolo professionale; trattamento dei dati personali e dei dati sensibili degli alunni non conforme ai principi della Privacy o che non garantisca un'adeguata protezione degli stessi; diffusione delle password assegnate e una custodia non adeguata degli strumenti e degli accessi di cui possono approfittare terzi; carente istruzione preventiva degli alunni sull'uso corretto e responsabile delle T.I.C. e di internet; mancata vigilanza sugli alunni che può favorire un utilizzo non autorizzato delle T.I.C. e possibili rischi connessi a insufficienti interventi nelle situazioni critiche di contrasto a terzi, correttivi o di sostegno agli alunni, di segnalazione ai genitori, al Dirigente Scolastico, all'Animatore digitale.

Il Dirigente Scolastico può disporre il controllo delle T.I.C. per verificarne la conformità alle regole di sicurezza, compreso l'accesso a Internet, la posta elettronica inviata/pervenuta a scuola; può disporre la cancellazione di materiali non adeguati o non autorizzati dal sistema informatico della scuola, e se necessario ne conserva una copia per eventuali approfondimenti successivi. Tutto il personale è tenuto a collaborare con il Dirigente Scolastico e a fornire ogni informazione utile per le valutazioni del caso e per l'avvio dei procedimenti che possono avere carattere organizzativo-gestionale, disciplinare, amministrativo, penale, a seconda del tipo e della gravità delle infrazioni commesse. Le procedure sono quelle previste dalla legge e dai contratti di lavoro.

DISCIPLINA DEI GENITORI

In considerazione dell'età degli studenti e delle studentesse e della loro dipendenza dagli adulti, anche talune condizioni e condotte dei genitori medesimi possono favorire o meno l'uso corretto e responsabile delle T.I.C. da parte degli allievi a scuola, dove possono portare materiali e strumenti o comunicare problematiche sorte al di fuori del contesto scolastico. Gli atteggiamenti da parte della famiglia più opportuni sono: predisporre una postazione del computer visibile e controllabile dall'adulto; controllo del proprio figlio nella navigazione sul web e nell'uso di cellulare, smartphone o tablet; evitare un utilizzo del pc in comune con gli adulti che possono conservare in memoria materiali, indirizzi di siti o contenuti non idonei a minori. I genitori degli alunni possono essere convocati a scuola per concordare misure educative diverse oppure

essere sanzionabili a norma di legge in base alla gravità dei comportamenti dei loro figli, se dovessero risultare pericolosi per sé e/o dannosi per altri (culpa in educando e in vigilando).

1.6 - Integrazione dell'ePolicy con Regolamenti esistenti

Il Regolamento dell'Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all'E-policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.

La e-Policy è coerente con quanto stabilito nei Regolamenti vigenti e col Patto di Corresponsabilità Educativa.

1.7 - Monitoraggio dell'implementazione della ePolicy e suo aggiornamento

L'E-policy viene aggiornata periodicamente e quando si verificano cambiamenti significativi in riferimento all'uso delle tecnologie digitali all'interno della scuola. Le modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone.

Il monitoraggio e la revisione dell'e-Policy saranno svolti annualmente e/o qualora si verificano cambiamenti significativi in riferimento all'uso delle tecnologie digitali all'interno dell'Istituto.

L'aggiornamento del documento di e-Policy sarà curato dal Referente d'Istituto e, ove possibile, con la partecipazione dell'Animatore Digitale.

Il nostro piano d'azioni

Azioni da svolgere entro un'annualità scolastica:

- Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto agli studenti e ai genitori.

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:

- Organizzare 1 evento di presentazione e conoscenza dell'ePolicy rivolto agli studenti e ai genitori.

Capitolo 2 - Formazione e curriculum

2.1. Curriculum sulle competenze digitali per gli studenti

I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più "intuitivo" ed "agile" rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori "competenze digitali".

Infatti, "la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico" (["Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per l'apprendimento permanente"](#), C189/9, p.9).

Per questo la scuola si impegna a portare avanti percorsi volti a promuovere tali competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Ciò avverrà attraverso la progettazione e implementazione di un curriculum digitale.

La competenza digitale, per la sua importanza nelle attività quotidiane e professionali, è ritenuta dall'Unione Europa una competenza chiave per lo sviluppo della cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2018).

Nel curriculum verticale di Educazione Civica del nostro Istituto, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 agosto 2019 n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica) interamente dedicato alla "cittadinanza digitale", tale competenza pervade in modo trasversale tutti gli insegnamenti, con la finalità di fornire agli alunni, alla fine del primo ciclo d'istruzione, tutti gli strumenti necessari per un approccio consapevole, critico, autonomo e responsabile alle tecnologie digitali e ai mezzi di comunicazione virtuali. Tali competenze sono oggetto di certificazione, come da apposito documento ministeriale, al termine della Scuola Primaria e Secondaria. Negli ultimi anni l'Istituto ha provveduto all'implementazione della

donazione digitale nei vari Plessi, anche attraverso la partecipazione a progetti PON, per consentire l'introduzione di metodologie basate dell'uso delle T.I.C.

Le Indicazioni Nazionali (2012 e aggiornamento del 2018 alla luce del quadro normativo europeo, in accordo con la già citata Raccomandazione) prevedono che al termine del primo ciclo d'istruzione lo studente possieda buone competenze digitali e sappia usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di apprendimento, di controllo e di verifica per interagire con soggetti diversi nel mondo. In questo senso le T.I.C. preparano gli studenti ad un'attiva e consapevole partecipazione ad una società in rapida evoluzione e nella quale è necessario acquisire abilità e competenze in grado di facilitare l'adattamento dell'individuo a continui cambiamenti.

2.2 - Formazione dei docenti sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica

È fondamentale che i docenti tutti siano formati ed aggiornati sull'uso corretto, efficace ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed inclusivo.

Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo positivo, critico e specifico delle nuove tecnologie e per armonizzare gli apprendimenti.

La competenza digitale oggi è imprescindibile sia per i docenti, sia per gli alunni e permette di integrare la didattica con strumenti che la diversificano, la rendono innovativa ed in grado di venire incontro ai nuovi stili di apprendimento. L'attenzione all'uso delle TIC nella didattica, infatti, rende gli apprendimenti più motivanti, coinvolgenti ed inclusivi, con una funzione di guida da parte del docente; inoltre, permette di sviluppare capacità che sono sempre più importanti anche in ambito lavorativo, come il lavoro di gruppo anche a distanza ed il confronto fra pari in modalità sincrona.

La professione docente è complessa e pertanto richiede competenze diverse ed integrate, fra queste anche quelle di tipo digitale. Le T.I.C., infatti, dovrebbero essere

usate dagli insegnanti ad integrazione della didattica al fine di progettare, sviluppare, utilizzare, gestire e valutare i processi di insegnamento e apprendimento di tutti gli studenti e le studentesse della classe, anche delle persone con disabilità (in chiave inclusiva).

Di conseguenza, gli insegnanti dovrebbero avere o raggiungere un buon livello di formazione in merito all'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica.

Pertanto, il Collegio docenti riconosce e favorisce la partecipazione del personale ad iniziative promosse sia direttamente dalla scuola, sia quelle liberamente scelte dai docenti (anche online) purché restino coerenti con il piano di formazione, come meglio indicato nel PTOF.

Fondamentale, infatti, che vi sia attenzione all'uso delle TIC nella didattica: un loro utilizzo strutturato e integrato non solo può rendere gli apprendimenti motivanti, coinvolgenti ed inclusivi, ma permette al docente di guidare studenti e studentesse rispetto alla fruizione dei contenuti online, ormai la modalità naturale di apprendimento al di fuori della scuola.

2.3 - Formazione dei docenti sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali

La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli insegnanti sul tema dell'uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò avverrà tramite specifici momenti di aggiornamento che, con cadenza, verranno organizzati dall'Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del territorio (USR, Osservatori regionali sul bullismo, scuole Polo, etc...), delle amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti.

Formare i docenti sulle tematiche in oggetto vuol dire non pensare esclusivamente all'alfabetizzazione ai media ma anche considerare la sfera emotiva e affettiva degli studenti e delle studentesse che usano le nuove tecnologie. Essi/e, infatti, comunicano, esprimono se stessi e sviluppano l'identità personale e sociale, attraverso i dispositivi tecnologici che sempre di più consentono loro di poter entrare in contatto con il mondo che li circonda. Prestare attenzione a questi aspetti significa dare loro gli strumenti per poter educare ragazzi e ragazze alle emozioni in contesto online e quindi modulare e gestire i propri ed altrui comportamenti, favorendo e promuovendo forme di

convivenza civile.

Per tali ragioni, l'Istituto dovrebbe prevedere specifici momenti di formazione permanente per gli insegnanti che mettano al centro i temi in oggetto, considerando anche percorsi di autoaggiornamento personali o collettivi, iniziative seminariali con professionisti-esperti interni ed esterni alla scuola, giornate-settimane di approfondimento in accordo con la rete scolastica del territorio, le amministrazioni comunali, i servizi socio-educativi e le associazioni/enti presenti. Si pensi all'inserimento di tali azioni programmatiche nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Saranno organizzati momenti formativi di approfondimento (progetti specifici, laboratori, eventi, giornate, etc, ...) con la famiglia e gli/le studenti/studentesse in modo da sensibilizzare l'intera comunità educante sia su un corretto uso delle tecnologie digitali sia sulle potenzialità della Rete.

I momenti di formazione e aggiornamento potrebbero essere pensati e creati a partire dall'analisi del fabbisogno formativo del corpo docente sull'utilizzo e l'integrazione delle T.I.C. e seguire un cronoprogramma che consideri il triennio scolastico, in un'ottica di vera e propria programmazione, con azioni specifiche.

Collegata alla homepage del sito scolastico sarà predisposta una bacheca online per la messa a disposizione e la condivisione di materiali per l'aggiornamento sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet. Qui sarà possibile trovare materiali informativi sulla sicurezza in internet per l'approfondimento personale, per le attività con gli studenti e gli incontri con i genitori, costituiti da guide in pdf, video, manuali a fumetti, link a siti specializzati e contributi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, di Telefono azzurro, link al sito "Generazioni connesse", ecc.

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e integrazioni al Patto di Corresponsabilità

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l'alleanza educativa e promuovere percorsi educativi continuativi e condivisi per accompagnare insieme ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, anche in una prospettiva lavorativa futura. L'Istituto garantisce la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle tecnologie digitali, previste dall'ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso

l'aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del "Patto di corresponsabilità" e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell'Istituto.

L'Istituto si impegna alla diffusione delle informazioni e delle procedure contenute nel documento e-Policy per portare a conoscenza delle famiglie il regolamento sull'utilizzo delle nuove tecnologie all'interno dell'Istituto e prevenire i rischi legati a un utilizzo non corretto di Internet. Inoltre, saranno favoriti momenti di confronto e discussione anche sulle dinamiche che potrebbero instaurarsi fra i pari con l'uso di cellulari e smartphone o delle chat line o social network più diffusi, con particolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo. Sul sito scolastico e sul giornalino online d'istituto saranno messi in condivisione materiali dedicati agli alunni e alle famiglie che possono fornire spunti di approfondimento e confronto.

In sintesi, gli studenti e le studentesse devono attenersi a quanto previsto dai Regolamenti scolastici e dalle Circolari interne emanate dal Dirigente scolastico, sulla base delle note ministeriali sull'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali all'interno del contesto scolastico. I genitori, nell'azione di corresponsabilità didattica-educativa, rappresentano un punto di forza per l'implementazione dei rapporti "scuola-famiglia", quale garanzia e rispetto degli impegni, di natura anche pedagogica, sottoscritti e condivisi nello stesso Patto di corresponsabilità.

Il "Patto di Corresponsabilità educativa" punta a "rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a dividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni" perciò andrà aggiornato con specifici riferimenti all'uso delle tecnologie digitali e all'ePolicy, per informare e rendere partecipi le famiglie sul percorso che la scuola ha intrapreso con il documento e il piano d'azione. A tale proposito si informeranno i genitori sulle condotte che si dovranno adottare a scuola e, in generale, si offriranno loro consigli da mettere in pratica con i propri figli.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023)

- Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi)

- Organizzare incontri con esperti per i genitori sull'educazione alla cittadinanza digitale.

Capitolo 3 - Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola

3.1 - Protezione dei dati personali

“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell'era di Internet e in presenza di nuove forme di comunicazione questo compito diventa ancora più cruciale. È importante riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.

(cfr. <http://www.garanteprivacy.it/scuola>).

Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle loro famiglie. Talvolta, tali dati possono riguardare informazioni sensibili, come problemi sanitari o particolari disagi sociali. Il “corretto trattamento dei dati personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la privacy, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono minorenni.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Anche le scuole, quindi, hanno oggi l'obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre.

In questo paragrafo dell'ePolicy affrontiamo tale problematica, con particolare

riferimento all'uso delle tecnologie digitali, e indichiamo le misure che la scuola intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, con particolare attenzione ai minori. A tal fine, l'Istituto allega alla presente ePolicy i modelli di liberatoria da utilizzare e conformi alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito vengono riportate le INFORMATIVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per il PERSONALE SCOLASTICO e per i GENITORI e gli ALUNNI del nostro Istituto e la modulistica che ha lo scopo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione per l'utilizzo di fotografie o video resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti)".

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 ("CODICE PRIVACY") E EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Docente/ATA,

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e del Decreto Legislativo n. 196/2003, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l'adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.

Questo istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati.

Il Titolare del trattamento è l'ISTITUTO COMPRENSIVO CIFARELLI-SANTARELLA di Corato, in persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa MARIAGRAZIA CAMPIONE, con sede legale in Corato (BA) alla Via Aldo Moro, 100/A.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Nicola Parisi con studio in Noicattaro (BA) alla Via Carducci 46 raggiungibile a mezzo mail all'indirizzo: parisi@actioavvocati.it a mezzo PEC all'indirizzo: nicolaparis@legalmail.it e al numero di telefono 0804782868.

A costoro Lei può rivolgersi per chiarimenti in merito alla modalità di gestione dei dati personali e per esercitare i suoi diritti.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda:

- sull'art. 6, comma 1 lett. b) in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- sull'art. 6, comma 1, lett. c) in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- sull'art. 6, comma 1, lett. e) in quanto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; il trattamento dei dati particolari si fonda:
- sull'art. 9, comma 2, lett. b) in quanto è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

Il Titolare, al fine di espletare le sue funzioni istituzionali riguardanti la gestione del rapporto di lavoro

da lei instaurato con il Ministero dell'istruzione o da lei instaurato con la scuola, effettua il trattamento di un'ampia categoria di dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari (di seguito definiti per brevità "dati sensibili"), dati giudiziari, dati sulla salute, dati che rivelano l'origine razziale o etnica. I dati, di diversa natura in funzione delle attività, sono trattati per fini istituzionali. Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo di tali attività:

- consentire le operazioni di selezione e di reclutamento di personale da impegnare a tempo indeterminato o determinato e alla gestione del rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato;
- rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
- concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose;
- gestire il contenzioso ed i procedimenti disciplinari;
- garantire il funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali;

- effettuare l'elaborazione, la liquidazione e la corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
- adempiere agli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
- popolare le diverse banche dati ministeriali (SIDI, ecc...).

Gli obblighi normativi in capo al Titolare nell'esecuzione di tali compiti costituiscono la base giuridica per la liceità di questi trattamenti. Gli stessi sono quindi indispensabili per le finalità su indicate e, pertanto, il Titolare agisce non avvalendosi di un suo consenso esplicito. In tutti i casi suddetti il trattamento avviene nel rispetto dei principi del GDPR: correttezza e trasparenza, limitazione alle finalità istituzionali, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Provenienza dei dati

I suoi dati personali sono quelli da lei comunicati in occasione della conclusione dei rapporti di lavoro e quelli raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato ed enti preposti al rispetto delle norme sul lavoro.

Strumenti per la conservazione, la compilazione e l'aggiornamento

Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre indicate dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. I sistemi elettronici di proprietà del Titolare con i quali i dati vengono manipolati dai propri incaricati sono in linea con gli adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza ICT dettate dall'AGID, nell'ottica della massima tutela della riservatezza e dell'integrità dei dati non solo nella fase di conservazione ma anche durante le fasi di trattamento.

Soggetti titolari al trattamento per conto del Titolare

Il trattamento dei dati per conto del Titolare è effettuato sia dai dipendenti e dai collaboratori del

Titolare, nella loro qualità di Autorizzati e/o amministratori di sistema, sia dal personale di soggetti esterni, nella loro qualità di responsabili del trattamento. In tutti i casi sono e saranno rispettati i principi alla base del corretto trattamento dei Suoi dati: gli autorizzati/incaricati saranno nominati e formati e i responsabili del trattamento nominati e sensibilizzati al rispetto dei dettami del Regolamento, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.

Tempi di conservazione

I tempi di conservazione seguono le disposizioni di legge della Pubblica Amministrazione. I limiti temporali per la conservazione delle documentazioni degli Archivi sono regolati da obblighi che non prevedono il termine generico di 10 anni ma sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica.

Modalità per fornire l'informativa e, ove necessario, acquisire il consenso

L'informativa è pubblicata alla sezione "Privacy" del sito WEB dell'Istituto e sarà resa alla presa di servizio presso il Titolare.

Comunicazione e diffusione dei dati e categorie di destinatari

Il Titolare potrà comunicare i suoi dati senza la necessità del suo esplicito consenso per tutte le finalità indicate nel presente documento. Di seguito la informiamo riguardo tali comunicazioni. I dati personali e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici quali, ad esempio, Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, amministrazioni certificanti delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000, servizi sanitari competenti per le visite fiscali, per la gestione delle procedure connesse alla gestione di emergenze sanitarie e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego, organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro, amministrazioni provinciali per assunzioni obbligatorie di personale, organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali, avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia, liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti e MEF. Le comunicazioni avverranno sempre nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l'istituzione scolastica. I dati personali potranno essere pubblicati sul sito WEB istituzionale della scuola, nelle varie sezioni pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online, amministrazione trasparente) o in altre sezioni di servizio. Le comunicazioni avverranno attraverso l'invio cartaceo o la trasmissione elettronica con mezzi e piattaforme informatiche che tutelano la riservatezza e l'integrità dei dati. Nel caso tali piattaforme informatiche siano predisposte dal soggetto destinatario, lo stesso garantirà il rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Infine, si preme sottolineare che - in ogni caso - le comunicazioni sopra indicate avverranno per finalità determinate, esplicite e legittime, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza ed integrità.

Trasferimento dei dati in server extra-europei

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Il Titolare esclude il trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE.

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per tutte le finalità del presente documento è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità da parte del Titolare ad adempiere agli obblighi normativi relativi alla gestione del suo rapporto di lavoro.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 del Codice e del CAPO III del Regolamento e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte in precedenza;
5. ritirare un consenso precedentemente concesso per il trattamento di una specifica finalità.

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al Responsabile per la Protezione dei dati ai seguenti recapiti:

- e-mail all'indirizzo baic880001@istruzione.it
- PEC all'indirizzo baic880001@pec.istruzione.it
- posta all'indirizzo: baic880001@istruzione.it
- Ha altresì il diritto di reclamo diretto all'Autorità Garante che può essere esercitato tramite apposita procedura sul sito del Garante www.garanteprivacy.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Signore/a,

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:

Oggetto del trattamento

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) o di natura particolare (dati sanitari o giudiziari) da Lei comunicati.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione.

Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti.

Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell'alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d'identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi certificazione di vaccinazione;

Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell'alunno.

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come particolari categorie di dati e dunque di natura *sensibile e giudiziaria* verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell'esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario (quali ad esempio gli adempimenti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19), previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo.

L'acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverranno secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue.

Dati facoltativi Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un'integrazione verbale della presente informativa.

Finalità del trattamento e base di legge

I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalla normativa statale e regionale.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ai sensi dell'art. 6 lett. b), c) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati personali di carattere particolare sono trattati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. g) del GDPR e dunque g) *"il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"*.

Ai sensi dell'art. 2 sexies D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si considera di rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi della lett. bb), *"l'attività di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario"*

In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato assicurando:

- a. che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
- b. che sia salvaguardata l'essenza del diritto alla protezione dei dati;
- c. che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato nonché nel rispetto delle misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute disposte dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali prevedendo che il consenso, ove richiesto, venga manifestato liberamente.

Modalità di acquisizione e di trattamento dati

I dati personali dell'alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall'alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti o da altre pubbliche amministrazioni. A garanzia dei diritti dell'Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del Ministero dell'Istruzione e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall'AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.

Comunicazione e diffusione dei dati

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell'ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili o Designati del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Autorizzati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l'integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i dati possono essere comunicati anche ai collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività.

I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica

competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house). I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d'istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, piattaforme di Didatti Digitale, ecc...). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l'interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi.

Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola o all'albo online nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

L'Istituzione scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni per l'assolvimento delle finalità di documentazione dei processi formativi e di orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali. Si fa inoltre presente che è possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano utilizzate per fini istituzionali e di documentazione e quindi pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e attività di promozione relative all'orientamento scolastico; è inoltre possibile vengano effettuate durante l'anno foto di classe o riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali.

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale o pagine social della scuola il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti "positivi" legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati è possibile rivolgersi al titolare o designato del trattamento dei dati personali della scuola, indicato di seguito.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è l'ISTITUTO COMPRENSIVO CIFARELLI-SANTARELLA di Corato, in persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa MARIAGRAZIA CAMPIONE, con sede legale in Corato (BA) alla Via Aldo Moro, 100/A.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Nicola Parisi con studio in Noicattaro (BA) alla Via Carducci 46 raggiungibile a mezzo mail all'indirizzo: parisi@actioavvocati.it a mezzo PEC all'indirizzo: nicolaparis@legalmail.it e al numero di telefono 0804782868.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Ove applicabili, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta al Titolare tramite:

- e-mail all'indirizzo baic88000l@istruzione.it
- PEC all'indirizzo baic88000l@pec.istruzione.it
- posta all'indirizzo: baic88000l@istruzione.it

Ha altresì il diritto di reclamo diretto all'Autorità Garante che può essere esercitato tramite apposita procedura sul sito del Garante www.garanteprivacy.it

3.2 - Accesso ad Internet

1. *L'accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.*
2. *Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.*
3. *Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.*
4. *L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.*
5. *Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.*

Così recita l'art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le "misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperto e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione".

Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell'ordinamento italiano ed europeo e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli

studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo che il “diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”.

Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola.

1. L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.

4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità. Così recita l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le “misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperto e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”. Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo che il “diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”. Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola.

Gli studenti si impegnano a:

- utilizzare in modo consapevole e corretto la RETE e i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- rispettare le consegne dei docenti;
- non scaricare materiali e software senza autorizzazione;
- non utilizzare unità removibili personali senza autorizzazione;
- segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti.

I docenti si impegnano a:

- utilizzare la RETE nel modo corretto;
- non utilizzare device personali se non per uso didattico;
- formare gli studenti all'uso della RETE;
- monitorare l'uso che gli studenti fanno delle tecnologie.

3.3 - Strumenti di comunicazione online

Le tecnologie digitali sono in grado di ridefinire gli ambienti di apprendimento, supportando la comunicazione a scuola e facilitando un approccio sempre più collaborativo. L'uso degli strumenti di comunicazione online a scuola, al fianco di quelli più tradizionali, ha l'obiettivo di rendere lo scambio comunicativo maggiormente interattivo e orizzontale. Tale uso segue obiettivi e regole precise correlati alle caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali.

Relativamente agli ambienti di apprendimento il nostro istituto si avvale delle seguenti strumentazioni: n. 1 laboratorio di robotica; n. 1 laboratorio di informatica con circa 150 dispositivi digitali fissi e mobili; circa n. 40 LIM.

Per la comunicazione interna vengono utilizzati i seguenti strumenti: registro elettronico che consente di gestire la comunicazione con le famiglie, che hanno la possibilità di essere costantemente informate interagendo direttamente con la scuola (andamento scolastico - assenze, argomenti lezioni e compiti, note disciplinari; risultati scolastici - voti, documenti di valutazione; prenotazione colloqui individuali; agenda eventi; comunicazioni varie); mail scolastica; piattaforma G-Suite con Google Meet e applicativi che ha favorito un lavoro collaborativo e condiviso, rendendo più agevole il passaggio alla didattica a distanza e rendendo possibili le comunicazioni scuola-famiglia nel periodo di lockdown.

Riguardo alla comunicazione esterna il nostro Istituto utilizza il sito web costantemente aggiornato, il giornalino di Istituto "Il S@ntarellino", la pagina

Facebook dell'istituto Comprensivo e il canale YouTube dedicato alla scuola.

3.4 - Strumentazione personale

I dispositivi tecnologici sono parte integrante della vita personale di ciascuno, compresa quella degli/le studenti/esse e dei docenti (oltre che di tutte le figure professionali che a vario titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano necessariamente anche la didattica e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro utilizzo e le loro potenzialità innovative, diventa di cruciale importanza, anche considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni programmatiche, fra queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.

La presente **ePolicy** contiene indicazioni, revisioni o eventuali integrazioni di Regolamenti già esistenti che disciplinano l'uso dei dispositivi personali in classe, a seconda dei vari usi, anche in considerazione dei dieci punti del Miur per l'uso dei dispositivi mobili a scuola (BYOD, "Bring your own device").

Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e riflettere sulle possibilità per l'Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e specifica che tratti tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella e per la didattica.

Segue l'analisi delle indicazioni legislative sui dispositivi tecnologici nella loro evoluzione e le strategie che devono essere messe in atto a scuola con consapevolezza e responsabilità alla luce del quadro normativo e di indirizzo di riferimento.

La circolare n° 362 del 25 agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole" ha come oggetto particolare il divieto dell'uso del cellulare a scuola da parte dei docenti durante le ore di lezione; laddove si verifici tale comportamento non può essere consentito, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, "devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure parzialmente, per attività personali dei docenti". La DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", invece, si concentra su più elementi che interessano, questa volta, anche gli studenti e le studentesse e ribadisce alcuni doveri contenuti nell'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998: "per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche", considerato

che il discente ha il dovere: di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); di tenere comportamenti rispettosi nei confronti degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4)". Viene anche sottolineata l'importanza del Patto educativo di corresponsabilità condividendo diritti e doveri fra scuola e famiglia, la quale deve impegnarsi "a rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario"; rimane invariata la responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, che hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli studenti e delle studentesse il quale sussiste in tutti gli spazi scolastici e di segnalare eventuali infrazioni suscettibili di sanzioni disciplinari. Nel D.P.R. del 21 Novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249", concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, viene introdotto il Patto educativo di corresponsabilità (Art. 3) che definisce, attribuendole, le responsabilità fra istituzione scolastica e famiglia. Oggi, il Patto va letto anche in riferimento all'educazione dei ragazzi e delle ragazze all'uso dei nuovi dispositivi tecnologici, inclusi tablet e smartphone sia a scuola che a casa. Con la DM n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche" si chiarisce, anche in virtù della normativa allora vigente posta a tutela della privacy, il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. In altre parole, è punibile sia a livello civile che penale (oltre che le sanzioni previste dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), chi abusa dei dati personali altrui raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali...), violandone la privacy. E proprio riguardo il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 recependo il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile, è necessario considerare che "l'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese.

È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line". La riproduzione dei dati deve, pertanto, rispondere alla sola esigenza di documentazione dell'attività didattica previa informativa e autorizzazione firmata o esplicito consenso (sono comprese le recite, i saggi scolastici

e le gite raccolte dai genitori che non si configurano come violazione della privacy se raccolti per fini personali, familiari e non vengono pubblicate on line, in particolare sui social network). A tal proposito, è bene ricordare la Legge n. 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che ancor di più cerca di contrastare manifestazioni comportamentali di soggetti minorenni a danno di altri minorenni che pongono “in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” attraverso le tecnologie digitali. Dove anche gli adulti tutti, docenti e genitori, hanno responsabilità specifiche oltre che un ruolo di vigilanza e di educazione dei minori stessi. La questione qui descritta è stata affrontata, per la prima volta in maniera integrata, nel Piano Nazionale Scuola Digitale emanato dal Miur con la Legge 107 del 2015: “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (...)”. L’attenzione verso le tecnologie digitali e il loro utilizzo in classe diventa così inclusivo e creativo, nel senso che le stesse vengono riproposte come strumenti da inserire nella didattica e nelle sperimentazioni laboratoriali. L’uso viene consentito per scopi prettamente didattici, sotto il controllo e la responsabilità del docente che pianifica l’attività didattica. In tal senso, gli smartphone, i tablet e i pc personali possono essere integrati nel lavoro nelle classi quando ben progettato e calibrato per discipline e obiettivi formativi e didattici. A tale scopo, il MIUR, in collaborazione con AGID (l’Agenzia per il Digitale) e il Garante per la Privacy, ha elaborato apposite linee guida per promuovere il Bring your own device (BYOD), che apre alla didattica integrata tramite un uso dei propri dispositivi personali in classe e alla sicurezza delle interazioni e delle relazioni fra pari tramite le tecnologie digitali. Come stabilito dall’autonomia scolastica, è nei singoli regolamenti d’Istituto che si inseriscono le sanzioni disciplinari in caso di uso scorretto dei cellulari da parte dei ragazzi e delle ragazze in classe.

Di seguito, i dieci punti del Miur per l’uso dei dispositivi mobili a scuola, BYOD (Bring your own device):

1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera comunità scolastica.
2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi. Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.
3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola.

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un'opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il motore dell'innovazione. Occorre coinvolgere l'intera comunità scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l'uso competente e responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa.

6. L'uso dei dispositivi promuove l'autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d'iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la capacità d'uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla. L'uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l'accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell'uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico.

9. Rafforzare la comunità scolastica e l'alleanza educativa con le famiglie. È necessario che l'alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all'uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso. In tale ottica, occorre integrare i Regolamenti già esistenti per disciplinare l'utilizzo delle TIC all'interno della scuola (es. la dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire diverse tipologie di rischio (non solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse problematiche.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023)

- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare gli studenti e le studentesse dell'Istituto sui temi dell'accesso ad Internet e dell'uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity).

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi)

- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare il personale docente dell'Istituto sui temi dell'accesso ad Internet e dell'uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity).

Capitolo 4 - Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione

Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:

- commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;
- essere una vittima di queste azioni;
- osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da poter poi adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la possibilità che questi fenomeni avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti di ampio raggio che possano permettere una riduzione dei fattori di rischio e di conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in situazioni non piacevoli. È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.

Gli strumenti da adottare per poter ridurre l'incidenza di situazioni di rischio si configurano come interventi di **sensibilizzazione e prevenzione**.

- Nel caso della **sensibilizzazione** si tratta di azioni che hanno come obiettivo quello di innescare e promuovere un cambiamento; l'intervento dovrebbe fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare.
- Nel caso della **prevenzione** si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed evitare l'insorgenza di rischi legati all'utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

La diffusione delle tecnologie digitali e dell'accesso alla Rete già nei primissimi anni di vita sta portando profondi cambiamenti nelle dinamiche relazionali e in quelle identitarie, trasformando linguaggi, modalità di comunicazione, abitudini e stili di vita e offrendo inedite potenzialità di crescita.

Se, dunque, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) sono parte integrante della vita quotidiana dei più giovani, in quanto strumenti privilegiati di comunicazione e di relazione, ma anche di informazione, studio, creatività e partecipazione, esse pongono però delle questioni associate alla "sicurezza" e al comportamento sociale. Non bisogna, infatti, cadere nello stereotipo di una categoria uniforme di bambini/e e adolescenti "competenti", sollevando gli adulti dal proprio ruolo educativo e dalla responsabilità di promuovere presso i più giovani un uso consapevole e quindi anche un uso integrativo (e non sostitutivo) delle tecnologie digitali. Siamo di fronte ad una realtà complessa, pensata prevalentemente per un mondo adulto e nella quale trovano spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi.

I rischi online rappresentano tutte quelle situazioni problematiche derivanti da un uso non consapevole e non responsabile delle tecnologie digitali da parte di bambini/e, ragazzi e ragazze: adescamento online, cyberbullismo, sexting, violazione della privacy, pornografia (recenti ricerche hanno sottolineato come la maggior parte degli adolescenti reperisca in Rete informazioni inerenti la sessualità, col rischio, spesso effettivo, del diffondersi di informazioni scorrette e/o l'avvalorarsi di falsi miti), pedopornografia (con questo termine si intende qualsiasi foto o video di natura sessuale che ritrae persone minorenni), gioco d'azzardo o gambling, internet addiction, videogiochi online (alcuni rischi associati possono essere ad esempio: contatti impropri con adulti, contenuti violenti e/o inadeguati; acquisti incontrollati, etc.), esposizione a contenuti dannosi o inadeguati (es. contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, che promuovono comportamenti alimentari scorretti, etc.), etc.

Partendo da questo punto di vista, vanno promosse nei più giovani le necessarie competenze e capacità, al fine di una protezione adeguata, ma anche al fine di un utilizzo consapevole che sappia sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali e gestirne le implicazioni.

Due sono i principali strumenti in questo caso da mettere in campo e si sintetizzano in interventi di Sensibilizzazione e Prevenzione.

Interventi di sensibilizzazione

La sensibilizzazione può costituire il primo passo verso un cambiamento positivo, ma per far sì che l'intervento sia efficace, è importante che sia chiara l'azione verso cui i soggetti devono

impegnarsi. Due sono gli aspetti che bisogna tenere in considerazione:

- la consapevolezza dello status quo;
- la motivazione al cambiamento.

Per far sì che un intervento di sensibilizzazione sia efficace, è quindi importante fornire ai beneficiari informazioni chiare su quello che è lo stato attuale del tema che vogliamo trattare (ad es. se si vuol trattare il tema del Cyberbullismo, sarà opportuno fornire informazioni su quali sono le caratteristiche del fenomeno e i dati rappresentativi). In questo modo gli utenti avranno tutte le informazioni necessarie per avere una fotografia chiara del contenuto che stiamo trattando e del perché è necessario impegnarsi verso un cambiamento (motivazione al cambiamento).

In sintesi, è opportuno tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- spingere le persone a desiderare un cambiamento;
- porre in evidenza la possibilità di generare un cambiamento;
- individuare le azioni che consentono di produrre il cambiamento.

Un'attività di sensibilizzazione dovrebbe quindi fornire non solo le informazioni necessarie, ma anche illustrare le possibili soluzioni o comportamenti da adottare.

Interventi di prevenzione

Il concetto di prevenzione si può sintetizzare come un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l'insorgenza di malattie.

Parlando di prevenzione in ambito digitale si potrebbe tradurre quanto appena detto con un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed evitare l'insorgenza di rischi legati all'utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

I programmi che possono essere realizzati con maggiore frequenza ricadono nel primo livello di Prevenzione Universale e sono sicuramente consigliati proprio perchè vanno a formare e consolidare quelle competenze educative di base necessarie a

poter gestire le situazioni di vita che i/le ragazzi/e sperimentano online. Un programma di questo tipo parte dal presupposto che tutti gli studenti siano potenzialmente a rischio.

Si potrebbe progettare un programma di Prevenzione Selettiva nel caso in cui la prevenzione universale non ha dato gli esiti previsti. Un programma dedicato ad un gruppo di studenti in cui il rischio online è presente. In questo caso la presenza del rischio è stata individuata tramite precedenti indagini, segnalazioni fatte dalla scuola, oppure dalla conoscenza della presenza di fattori di rischio in quel determinato territorio. In questi casi gli interventi sono mirati e prevedono programmi formativi strutturati che hanno l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le strategie di problem solving.

Le dimensioni che il fenomeno coinvolge sono molteplici e non puramente tecniche e si rifanno alla capacità dei più giovani di gestire situazioni complesse che richiedono: la capacità di gestire la relazione con l'altro/a diverso/a da sé, le dimensioni dell'affettività e della sessualità, il riconoscimento di un limite, anche, ma non solo, legato ad una dimensione di legalità, l'utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie digitali.

Per questo motivo la scuola deve rafforzare la sua capacità di rispondere anche a questi bisogni attraverso strumenti e misure specifiche. Allo stesso modo quando un evento problematico connesso ai rischi online coinvolge il contesto scolastico, è fondamentale per la scuola poter dare una risposta il più possibile integrata, che trovi la sua espressione di indirizzo in procedure chiare di cui deve dotarsi e che includano la collaborazione (prevedendo accordi specifici) con la rete dei servizi locali (in primis le ASL e la Polizia Postale).

Inoltre, la responsabilità dell'azione preventiva ed educativa chiama in campo diverse agenzie educative oltre alla scuola, come la famiglia, ma non solo (istituzioni, associazioni, società civile, etc.), ciascuna con un proprio compito nei confronti di bambini e bambine e di adolescenti. Tali agenzie sono chiamate a collaborare ad un progetto comune, nell'ambito di funzioni educative condivise. La necessità di questa collaborazione nasce, più o meno consapevolmente, dal riconoscimento sia da parte dei genitori che da parte degli insegnanti della rispettiva difficoltà a svolgere da soli la propria funzione formativa ed educativa. E questo, anche a causa della sproporzione tra le competenze sempre crescenti che le tecnologie digitali richiedono loro e quelle che si avvertono di possedere. La necessità di supportare un uso

positivo e consapevole delle TIC da parte dei più giovani, sia in un'ottica di tutela dai rischi potenziali che nella valorizzazione delle opportunità esistenti, pone la scuola e i genitori di fronte alla sfida di riconsiderare la propria identità, il proprio ruolo educativo e le proprie risorse, oltre allo stato dei rapporti reciproci per un patto educativo da rinnovare costantemente.

4.2 - Cyberbullismo: che cos'è e come prevenirlo

La legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nell'art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La stessa legge e le relative **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di [cyberbullismo](#) e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
- **Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:**
 - Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del [cyberbullismo](#). A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle

Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

- Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale messa in atto attraverso l'uso di Internet e delle tecnologie digitali. Spesso i termini bullismo e cyberbullismo vengono usati impropriamente e si riconducono ad essi i più svariati episodi di violenza o offese fra ragazzi/e. Bullismo e cyberbullismo hanno, però, connotati ben precisi e non vanno confusi con altre problematiche del mondo giovanile.

I tratti specifici del bullismo online sono correlati all'impatto che le tecnologie digitali hanno nella vita dei ragazzi (e di tutti noi) e alle caratteristiche stesse della Rete (Willard, N. (2005), *Educator's guide to cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*, Research Press, Illinois) e sono:

- **L'impatto:** la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a diffondersi). Un contenuto offensivo e denigratorio online può, quindi, diventare virale e distruggere in alcuni casi la reputazione della vittima.
- **La convinzione dell'anonimato:** chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti dall'anonimato ci si sente liberi e più forti nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, però, che quello dell'anonimato è un "falso mito della Rete". Ogni nostra azione online è, infatti, rintracciabile e riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l'intervento della Polizia Postale.
- **L'assenza di confini spaziali:** il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga. Spegnerne il cellulare o il computer non basta, così come cancellare tutti i propri profili social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a diffondersi online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza.
- **L'assenza di limiti temporali:** può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.
- **L'indebolimento dell'empatia:** esistono cellule chiamate neuroni specchio che ci permettono di "leggere" gli altri quando li abbiamo di fronte, capirli e di provare emozioni simile a quelle che loro provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno specchio. Tale sensazione è data dall'attivazione di una particolare area del cervello. Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale di questi neuroni viene meno

(mancando la presenza fondamentale dell'altro che è sostituito dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti noti messi in atto dai cyberbulli.

- **Il feedback non tangibile:** il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l'empatia e il riconoscimento del danno provocato.

Occorre tener presente che il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. L'impossibilità di vedere con i propri occhi l'eventuale sofferenza e umiliazione provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come "uno scherzo" divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. Inoltre, il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come non "reale", come un mondo ludico a sé stante.

La mediazione tecnologica, infatti, porta ad un certo distanziamento fra aggressore e vittima, causando un certo "disimpegno morale". Tale fenomeno vale non solo per il cyberbullo, ma anche per i cosiddetti bystander, ossia coloro che sono spettatori dei fatti.

A ciò si aggiungono altre convinzioni o tendenze frequenti nell'uso della Rete sia da parte dei giovani che degli adulti:

- Percezione che online non ci siano norme sociali da rispettare;
- La sperimentazione online di identità e personalità multiple: la Rete è per i minori il luogo virtuale per eccellenza in cui mettersi in gioco "fingendo di essere ciò che non si è";
- Il contesto virtuale come un luogo di simulazione e giochi di ruolo: "la vita sullo schermo" e tutti i comportamenti messi in atto online vengono percepiti solo come un gioco;
- Diffusione di responsabilità: tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione.

Ma d'altro canto sono proprio loro che possono "fare la differenza" perché la responsabilità è condivisa: il gruppo "silente" che partecipa senza assumersi la responsabilità, rappresenta, in realtà, anche l'elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

E possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi:

1. **cyberbullismo diretto:** il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.
2. **cyberbullismo indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social

network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.

È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il gruppo dei pari.

Alcuni segnali generali che può manifestare la potenziale vittima di cyberbullismo sono:

- *Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;*
- *Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);*
- *Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;*
- *Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;*
- *Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;*
- *Inizia ad utilizzare sempre meno Pc e telefono (arrivando ad evitarli);*
- *Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;*
- *Il suo rendimento scolastico peggiora.*

La normativa in materia

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 la [Legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"](#), una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La L.71/17 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo.

Il nostro Istituto scolastico ha provveduto da tempo ad individuare il docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Già da anni nel nostro Istituto viene attuato un progetto specifico rivolto agli alunni di tutte le classi di scuola secondaria e delle classi terminali della scuola primaria: "**Bullismo e cyberbullismo: un fronte comune per la prevenzione**". Inoltre è stato nominato anche un Gruppo di Lavoro "Prevenzione e Contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo - E-Policy d'Istituto, Progetto Generazioni Connesse" oltre al Team Antibullismo.

Nella consapevolezza che le azioni efficaci siano quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispositivi giuridici.

Sempre la Legge 71/2017 introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da parte del Questore: il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è stata estesa al cyberbullismo e può essere impartita da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse (art. 581),**
- **lesione personale (art. 582),**
- **ingiuria (art. 594),**
- **diffamazione (art. 595),**
- **violenza privata (art. 610),**
- **minaccia (art. 612),**
- **danneggiamento (art. 635).**

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (per es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

L'atto di bullismo può violare sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

- **i genitori**, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Se

il minore non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori, perché la responsabilità penale è personale. Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola (culpa in educando).

- **gli insegnanti e la scuola:** perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'Istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri/e ragazzi/e, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (culpa in vigilando). Di questa colpa/responsabilità i docenti possono essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc. Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.
- esiste poi una **culpa in organizzando**, che si ha quando la scuola non mette in atto le azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio (così come previsto anche dalla normativa vigente).

Iniziative di intervento

La Legge 71/2017 e le relative "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.

Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:

- - ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto

del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

- - potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
- Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).

Qualora ci si trovi di fronte ad un caso di cyberbullismo si dovrà:

- informare i genitori degli alunni coinvolti;
- coinvolgere il referente di istituto dell'e-safety e gli operatori scolastici su quanto sta accadendo; coinvolgere la comunità scolastica in percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online;
- tenere traccia di quanto successo e delle azioni intraprese, compilando un "diario di bordo" per consentire ulteriori indagini se necessarie;
- mettere in atto azioni condivise tra scuola e famiglia al fine di intervenire preventivamente ed efficacemente, per evitare, arginare ed eliminare possibili manifestazioni di comportamenti antisociali.

Un'indicazione operativa concerne una valutazione circa l'eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenni/i coinvolta/e, per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l'intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. **Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il [modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo](#) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.**

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come, ad esempio, il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e

permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. È in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: **Polizia di Stato - Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato - Commissariato on line (attraverso il portale [http:// www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)).**

Per un consiglio e un supporto è possibile rivolgersi alla [Helpline](#) di Telefono Azzurro per Generazioni Connesse.

Lo scorso A.S. il nostro Istituto ha sottoscritto un protocollo operativo per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza a danno di minori (1/10/2021), in rete con l'Ambito Territoriale n.3 (Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Corato, Equipe Multidisciplinare Integrata di Ambito per il contrasto della violenza a danno di donne e minori, Servizi Sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito, Centro Antiviolenza convenzionato con l'Ambito, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nell'Ambito Territoriale n. 3 che hanno espresso volontà di aderire al Protocollo). L'Ambito Territoriale n. 3 è costituito dai Comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi.

Il Protocollo operativo si propone le seguenti finalità condivise:

- **Favorire l'emersione del fenomeno della violenza a danno di minori e del bullismo e cyberbullismo, grazie a percorsi formativi condivisi del personale docente e degli operatori sociali che possano garantire interventi precoci e più efficaci, oltre ad una maggiore sensibilità, attenzione e partecipazione responsabile nella gestione delle problematiche.**
- **Contrastare il fenomeno con interventi di Prevenzione primaria, secondaria, terziaria finalizzati a creare un clima positivo improntato al rispetto reciproco nella comunità scolastica e nella più ampia comunità cittadina; oltre che a ridurre il danno e il rischio di pregiudizio derivante da una già conclamata manifestazione del fenomeno.**
- **Incentivare collaborazioni e un lavoro di rete multidisciplinare e multiprofessionale. Infatti vista la complessità del fenomeno è necessaria la multidisciplinarietà dell'intervento, basato su un approccio uniforme e omogeneo su tutto il territorio dell'Ambito, integrato tra diverse professionalità capaci di leggere la multifattorialità della violenza. Attraverso la presa in carico integrata e uniforme che pone al centro il minore, potrà superarsi la solitudine degli operatori sia scolastici che sociali nel decodificare ed intervenire nelle diverse**

situazioni di violenza.

- **Migliorare i livelli di collaborazione e i flussi di comunicazione tra Scuola e Servizi Sociali Territoriali così da stabilire buone prassi e facilitare l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva.**

Ogni Istituto scolastico aderente al presente Protocollo si impegna a favorirne la più ampia diffusione e attuazione, agevolando la formazione e l'aggiornamento sui temi della violenza del personale scolastico ed individuando docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di intervento da attuarsi nelle situazioni di maltrattamento- anche sospetto- a danno di minori, prevedendo altresì il coinvolgimento della rete territoriale antiviolenza.

4.3 - Hate speech: che cos'è e come prevenirlo

Il fenomeno di "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l'obiettivo di:

- fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui spesso si fondano forme di hate speech, in particolare legati alla razza, al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità;
- promuovere la partecipazione civica e l'impegno, anche attraverso i media digitali e i social network;
- favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in

relazione a questa problematica.

Data l'importanza di questa tematica l'Istituto promuoverà interventi di formazione degli studenti e delle studentesse tenuti dai docenti e da esperti esterni (forze dell'ordine, psicologi, personale sanitario...). Occorre valorizzare la dimensione relazionale dei più giovani, sensibilizzandoli verso capacità di analisi e discernimento, per fornire strumenti idonei, tanto comunicativi quanto educativi sotto l'aspetto civico e morale. La corresponsabilità con la famiglia è un precursore fondamentale nell'azione didattica-educativa della scuola, anche per attivare progettazioni complementari con finalità socio-educative.

Le caratteristiche dell'hate speech (fonte documento No hate Ita):

1. **Il discorso d'odio procura sofferenza.** La parola ferisce, e a maggior ragione l'odio! Il discorso può violare i diritti umani. Il discorso d'odio online non è meno grave della sua espressione offline, ma è più difficile da individuare e da combattere.
2. **Gli atteggiamenti alimentano gli atti.** Il discorso dell'odio è pericoloso anche perché può condurre a più gravi violazioni dei diritti umani, e perfino alla violenza fisica. Può contribuire a inasprire le tensioni razziali e altre forme di discriminazione e di violenza.
3. **L'odio online non è solo espresso a parole.** Internet ci permette di comunicare rapidamente e in modi svariati, ad esempio, mediante i social media e i giochi online, molto spesso, d'altronde, in maniera anonima. L'odio online può esprimersi sotto forma di video e foto, come pure, più solitamente, di contenuto testuale. Le forme visive o multimediali hanno sovente un impatto più forte sugli atteggiamenti (consci e inconsci).
4. **L'odio prende di mira sia gli individui che i gruppi.** L'odio online può prendere di mira dei gruppi che spesso sono già vulnerabili sotto altri aspetti, come i richiedenti asilo, le minoranze religiose o le persone con disabilità. Tuttavia, anche i singoli individui sono sempre maggiormente oggetto di attacchi. Le conseguenze sono talvolta fatali, come dimostrato da numerosi fatti di cronaca riferiti dai media, riguardanti giovani vittime di cyberbullismo che sono state spinte al suicidio.
5. **Internet è difficilmente controllabile.** La diffusione di messaggi di incitamento all'odio è maggiormente tollerata su Internet rispetto al mondo offline ed è sottoposta a minori controlli. È ugualmente più facile (e comporta meno rischi) insultare o molestare online, perché le persone spesso si esprimono sotto la copertura dell'anonimato.
6. **Ha radici profonde.** Gli atteggiamenti e le tensioni sociali che suscitano sentimenti di odio online affondano le loro radici nella società, e non sono diversi, in genere, da quelli che alimentano il discorso dell'odio offline.
7. **Impunità e anonimato.** Sono le due presunte caratteristiche delle interazioni sociali in rete. Queste abbassano le remore etiche. In realtà, però, qualsiasi azione compiuta sul web consente di rintracciare il suo autore.

Per riconoscere l'Hate Speech è utile prendere in considerazione alcuni aspetti:

- contenuto e tono;
- intenzione degli autori degli insulti;
- bersagli o bersagli potenziali;
- contesto;
- impatto o impatto potenziale.

Lo sviluppo delle competenze digitali e l'educazione ad un uso etico e consapevole delle tecnologie assumono quindi un ruolo centrale anche per la promozione della consapevolezza di queste dinamiche in rete.

Occorre in tal senso fornire ai più giovani gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui spesso si fondano forme di hate speech, e promuovere la partecipazione civica e l'impegno, anche attraverso i media digitali e i social network.

4.4 - Dipendenza da Internet e gioco online

La Dipendenza da Internet fa riferimento all'utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari di altri comportamenti patologici/dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete.

L'istituto è intenzionato a promuovere azioni di prevenzione attraverso percorsi sul benessere digitale?

La S.I.I.Pa.C., la Società Italiana Intervento Patologie Compulsive, definisce la dipendenza da Internet come progressivo e totale assorbimento del soggetto alla Rete; di seguito alcune caratteristiche specifiche:

- **Dominanza.** L'attività domina i pensieri ed il comportamento del soggetto, assumendo un valore primario tra tutti gli interessi.
- **Alterazioni del tono dell'umore:** l'inizio dell'attività provoca cambiamenti nel tono dell'umore. Il soggetto prova un aumento d'eccitazione o maggiore rilassatezza come diretta conseguenza dell'incontro con l'oggetto della dipendenza.
- **Conflitto:** conflitti inter-personali tra il soggetto e coloro che gli sono vicini, conflitti intra-personali interni a se stesso, a causa del comportamento dipendente.
- **Ricaduta:** tendenza a ricominciare l'attività dopo averla interrotta.

I segnali patologici di questo che viene descritto come “un vero e proprio abuso della tecnologia”, anche denominato “Internet Addiction Disorder” (I.A.D. coniato dallo psichiatra Ivan Goldberg 1996), sono specifici così come accade per le altre dipendenze più “tradizionali”. In particolare, si hanno: la tolleranza ossia quando vi è un crescente bisogno di aumentare il tempo su internet e l’astinenza quando, cioè, vi è l’interruzione o la riduzione dell’uso della Rete che comporta ansia, agitazione psicomotoria, fantasie, pensieri ossessivi (malessere psichico e/o fisico che si manifesta quando s’interrompe o si riduce il comportamento). Tutto questo ha ripercussioni sulla sfera delle relazioni interpersonali che diventano via via più povere e alle quali si preferisce il mondo virtuale, con alterazioni dell’umore e della percezione del tempo.

Da sottolineare, la nomofobia (nomo deriva da “no-mobile”) termine usato per categorizzare quei soggetti che sperimentano emozioni negative, quali ansia, tristezza e rabbia quando non sono connessi con il proprio smartphone.

Di seguito i sintomi che devono essere presenti:

1. il giocatore è assorbito totalmente dal gioco;
2. il giocatore è preoccupato e ossessionato dal gioco;
3. il gioco consente alla persona di sfuggire alla realtà con la sperimentazione di emozioni più piacevoli;
4. il giocatore manifesta sempre di più l’impulso di giocare e di sperimentare emozioni positive;
5. il giocatore sente di dover dedicare più tempo ai giochi;
6. il giocatore se non può giocare manifesta ansia, depressione e irritabilità;
7. può emergere un ritiro sociale (si veda il punto 3);
8. il giocatore, anche se comprende la gravità della situazione e sospende di giocare comunque non riesce a interrompere del tutto;
9. il giocatore mente agli altri sull’utilizzo che fa dei giochi on line;
10. il giocatore ha perso o mette a rischio relazioni o opportunità a causa dei giochi su Internet o ha perso interesse verso attività nella vita reale.

La scuola ha la possibilità di fare formazione e di indicare strategie per un uso più consapevole delle tecnologie per favorire il “benessere digitale”, cioè la capacità di creare e mantenere una relazione sana con la tecnologia.

La tecnologia infatti ha modificato gli ambienti che viviamo e ha un impatto sulla qualità della vita. Gli elementi che contribuiscono al benessere digitale sono:

- la ricerca di equilibrio nelle relazioni anche online
- l’uso degli strumenti digitali per il raggiungimento di obiettivi personali
- la capacità di interagire negli ambienti digitali in modo sicuro e responsabile
- la capacità di gestire il sovraccarico informativo e le distrazioni (ad esempio, le notifiche)

Questo è un argomento trasversale, se ne può parlare quando si parla di cittadinanza

digitale, di cyberbullismo, di uso integrativo e non sostitutivo dei dispositivi e della Rete.

4.5 - Sexting

Il "sexting" è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialmente sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

La Legge 19 luglio 2019 n. 69, all'articolo 10, ha introdotto in Italia il reato di "revenge porn" (letteralmente significa "vendetta del porno"), ossia la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Tra le caratteristiche del fenomeno vi sono principalmente:

- **la fiducia tradita:** chi produce e invia contenuti sessualmente espliciti ripone fiducia nel destinatario, credendo, inoltre, alla motivazione della richiesta (es. prova d'amore richiesta all'interno di una relazione sentimentale);
- **la pervasività con cui si diffondono i contenuti:** in pochi istanti e attraverso una condivisione che diventa virale, il contenuto a connotazione sessuale esplicita può essere diffuso a un numero esponenziale e infinito di persone e ad altrettante piattaforme differenti. Il contenuto, così, diventa facilmente modificabile, scaricabile e condivisibile e la sua trasmissione è incontrollabile;
- **la persistenza del fenomeno:** il materiale pubblicato online può permanere per un tempo illimitato e potrebbe non essere mai definitivamente rimosso. Un contenuto ricevuto, infatti, può essere salvato, a sua volta re-inoltrato oppure condiviso su piattaforme diverse da quelle originarie e/o in epoche successive.

I rischi del sexting, legati al revenge porn, possono contemplare: violenza psicosessuale, umiliazione, bullismo, cyberbullismo, molestie, stress emotivo che si riversa anche sul corpo insieme ad ansia diffusa, sfiducia nell'Altro e depressione. Questi comportamenti hanno ripercussioni negative sulla vittima in termini di autostima, di credibilità, di reputazione sociale off e on line.

Qualora ci si trovi di fronte a un caso di sexting (con cui si intende l'invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite via cellulare o tramite internet) si dovrà: coinvolgere la classe e confrontarsi con esperti, facendo appello, per esempio, ad eventuali sportelli d'ascolto per capire come

approfondire e affrontare il fenomeno; coinvolgere la comunità scolastica in percorsi di prevenzione dei comportamenti riconducibili al sexting; intraprendere con la classe attività mirate a riflettere sulla fiducia che ciascuno ripone negli altri e sul fenomeno del sexting.

4.6 - Adescamento online

Il **grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro.

I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di **teen dating** (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online.

In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies - l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per prevenire ed affrontare la delicata problematica dell'adescamento.

Per riconoscere un eventuale caso di adescamento online è importante prestare attenzione a piccoli segnali che possono essere indicatori importanti, per valutare un cambiamento improvviso nel comportamento di un minore. A seguire alcuni segnali e domande che potrebbero essere di aiuto:

- il minore ha conoscenze sessuali non adeguate alla sua età;
- viene a conoscenza di un certo video o di una foto che circola online o il minore ha ricevuto un contenuto (o filmato), ma c'è imbarazzo e preoccupazione nel raccontarvi di più... ;
- il minore si isola totalmente e sembra preso solo da una relazione online
- ci sono prese in giro e allusioni sessuali verso un bambino/ragazzo in particolare.

L'adescamento non avviene apparentemente con una dinamica violenta, ma il

“prenderci cura” del minore rappresenta la conditio per carpirne la fiducia ed instaurare una relazione a sfondo erotico. Può capitare che l’adescatore si presenti al minore sotto falsa identità, fingendo quindi di essere un’altra persona così da attirare maggiormente l’attenzione del minore (ad esempio, potrebbe fingersi un talent scout del mondo dello spettacolo alla ricerca di volti nuovi).



Potenziati vittime dell’adescamento online possono essere sia bambini che bambine, sia ragazzi che ragazze. Il fenomeno, infatti, non conosce distinzione di genere. Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili, poiché si trovano in una fase della loro vita in cui è molto importante il processo di costruzione dell’identità sessuale. Anche per questo potrebbero essere aperti e curiosi verso nuove esperienze e, talvolta, attratti da relazioni intime e apparentemente rassicuranti. Le tecnologie digitali consentono ai giovani di ampliare la propria rete di amicizie in modo quasi smisurato; questo li espone a rischi notevoli, come quello di dare accesso a sconosciuti al loro mondo online e quindi a informazioni personali.

Il miglior modo per prevenire casi di adescamento online è accompagnare ragazze e ragazzi in un percorso di **educazione (anche digitale) all’affettività e alla sessualità**. Ciò aiuterebbe a renderli più sicuri emotivamente e pronti ad affrontare eventuali situazioni a rischio, imparando innanzitutto a gestire le proprie emozioni, il rapporto con il proprio corpo e con gli altri. Fondamentale quindi, come sappiamo, è

portare avanti un percorso di educazione digitale che comprenda lo sviluppo anche di capacità quali la protezione della propria privacy e la gestione dell'immagine e dell'identità online, la capacità di gestire adeguatamente le proprie relazioni online (a partire dalla consapevolezza della peculiarità del mezzo/schermo che permette a chiunque di potersi presentare molto diversamente da come realmente è).

È bene che anche gli insegnanti aiutino i propri alunni a tutelarsi, scegliendo con cura chi frequentare online, per evitare che una condotta imprudente possa comportare ripercussioni non banali nella loro vita reale. Una volta riconosciuti alcuni segni che possono rinviare a una situazione di adescamento online, quali

- un improvviso calo nel rendimento scolastico;
- un aumento del tempo trascorso dall'alunno online congiunto ad una particolare riservatezza al riguardo;
- allusioni da parte dell'alunno alla frequentazione di una persona più grande, o a regali ricevuti, ecc.,

è bene: approfondire la situazione coinvolgendo la classe e l'intera comunità scolastica; avviare dei percorsi di riflessione in classe sul concetto di fiducia; farsi affiancare da esperti (Forze dell'ordine, personale sanitario, psicologo) ricorrendo anche allo sportello d'ascolto per offrire ai minori, qualora lo desiderino, il supporto necessario.

4.7 - Pedopornografia

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente espliciti, **concrete o simulate** o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

La legge n. 269 del 3 agosto 1998 *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù"*, introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella **legge n. 38 del 6 febbraio 2006** *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, segna una tappa fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti utili a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest'ultima, introduce, tra le altre cose, il reato di "pornografia minorile virtuale" (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a

bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

In un'ottica di attività preventive, il tema della pedopornografia è estremamente delicato, occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d'età e selezionando il tipo di informazioni che si possono condividere.

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile parlarne, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze impreviste del sexting.

Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un'attività di sensibilizzazione rivolta ai genitori e al personale scolastico promuovendo i servizi di Generazioni Connesse: qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il sito www.generazioniconnesse.it alla sezione "**Segnala contenuti illegali**" ([Hotline](#)).

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la Rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Centre sono il "Clicca e Segnala" di [Telefono Azzurro](#) e "STOP-IT" di [Save the Children](#).

L'Istituto realizzerà un'attività di sensibilizzazione rivolta ai genitori e al personale scolastico, promuovendo il **Vademecum di Generazioni Connesse**, una guida operativa, che ha l'obiettivo di diffondere, soprattutto a livello territoriale, strumenti conoscitivi ed operativi utili per orientarsi nella gestione di alcune problematiche inerenti l'uso delle T.I.C.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2019/2020)

- Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all'utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti agli/le studenti/studentesse, con il coinvolgimento di esperti.

Organizzare laboratori di educazione alla sessualità e all'affettività, rivolti agli/le studenti/studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado.

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi)

Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all'utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti, con il coinvolgimento di esperti.

Capitolo 5 - Segnalazione e gestione dei casi

5.1. - Cosa segnalare

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o adescamento online ha a disposizione procedure definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica.

Questa sezione dell'ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e studentesse (vedi allegati a seguire).

Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola nell'identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della scuola e l'intervento migliore da mettere in atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo 1.3. dell'ePolicy).

Nelle procedure:

- sono indicate le **figure preposte all'accoglienza della segnalazione e alla presa in carico e gestione del caso.**
- le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre, la scuola **individua le figure che costituiranno un team** preposto alla gestione della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).

Nell'affrontare i casi prevediamo la **collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio** (che verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

Tali procedure sono comunicate e condivise con l'intera comunità scolastica.

Questo risulta importante sia per facilitare l'emersione di situazioni a rischio, e la conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e

studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, attento al benessere di chi lo vive, in cui le problematiche non vengono ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità.

La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori, gli studenti e le studentesse e il personale della scuola, con l'utilizzo di locandine da affiggere a scuola, attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e attraverso tutti i canali maggiormente utili ad un'efficace comunicazione.

A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:

- **Cyberbullismo:** è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra problematica. Oltre al contesto, vanno considerate le modalità attraverso le quali il comportamento si manifesta (alla presenza di un "pubblico"? Tra coetanei? In modo ripetuto e intenzionale? C'è un danno percepito alla vittima? etc.). È necessario poi valutare l'eventuale stato di disagio vissuto dagli/le studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione).
- **Adescamento online:** se si sospetta un caso di adescamento online è opportuno, innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenni e inoltre è importante non sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di rispondere all'adescatore al suo posto). È fondamentale valutare il benessere psicofisico dei minori e il rischio che corrono. Vi ricordiamo che l'attuale normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di raccolta di informazioni con l'ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile.
- **Sexting:** nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro consenso è opportuno adottare sistemi di segnalazione con l'obiettivo primario di tutelare il minore e ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile, se online e il blocco della sua diffusione via dispositivi mobili.

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione di contenuti online lesivi, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:

- Servizio di [Helpline 19696](#) e [Chat di Telefono Azzurro](#) per supporto ed emergenze;
- [Clicca e segnala di Telefono Azzurro](#) e [STOP-IT di Save the Children Italia](#) per

segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

Gli alunni possono mostrare segni di tristezza o di ansia o di risentimento nei confronti di compagni o di altri e riferire spontaneamente o su richiesta l'accaduto ai docenti. I fatti riferiti possono essere accaduti anche al di fuori della scuola. Anche confrontandosi periodicamente con gli alunni sui rischi delle comunicazioni on-line, i minori possono riferire di fatti o eventi personali o altrui che "allertano" l'insegnante.

Una "prova" di quanto riferito può essere presente nella memoria degli strumenti tecnologici utilizzati, può essere mostrata spontaneamente dall'alunno, può essere presentata da un reclamo dei genitori, può essere notata dall'insegnante che si accorge dell'infrazione in corso. Mentre il docente è autorizzato a controllare le strumentazioni della scuola, per controllare l'uso del telefono cellulare di un alunno si rivolge al genitore. I contenuti "pericolosi" comunicati/ricevuti a/da altri, messi/scaricati in rete, ovvero le tracce che possono comprovare l'utilizzo incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali utilizzabili anche a scuola attualmente dai minori (l'eventuale telefonino/smartphone personale e il pc collegato ad Internet) per gli alunni possono essere i seguenti:

- Contenuti afferenti alla privacy (foto personali, l'indirizzo di casa o il telefono, informazioni private proprie o di amici, foto o video pubblicati contro la propria volontà, di eventi privati, ecc.);
 - Contenuti afferenti all'aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.);
 - Contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano una relazione intima e/o sessualizzata, foto o video personali con nudità o abbigliamento succinto, immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o assistono ad attività sessuali (pedopornografia), ecc.
-

5.2. - Come segnalare: quali strumenti e a chi

L'insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto all'ambito dell'apprendimento, ossia alla sola preparazione e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative.

Le situazioni problematiche in relazione all'uso delle tecnologie digitali dovrebbero essere sempre gestite anche a livello di gruppo.

Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:

- CASO A (SOSPETTO) - Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.
- CASO B (EVIDENZA) - Il docente ha evidenza certa che stia accadendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.

Strumenti a disposizione di studenti/esse

Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione:

- un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;
- scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile e ben visibile della scuola;
- sportello di ascolto con professionisti;
- docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito [1.96.96](tel:19696).

Nel CASO A (SOSPETTO), si dovrebbe coinvolgere innanzitutto il referente d'Istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'ePolicy)

valutando insieme le possibili strategie d'intervento. Si potrebbe pensare anche alla possibilità di avvisare l'intero consiglio di classe e, se si ravvisa la necessità e l'urgenza, di coinvolgere il Dirigente Scolastico (considerando il regolamento interno o le prassi già consolidate).

Nel frattempo, il docente (e i docenti informati) ascolta gli studenti e le studentesse, osservando e monitorando il clima di classe, ciò che accade, le dinamiche relazionali nel contesto classe, senza fare indagini dirette. Uno strumento utile per raccogliere informazioni può essere il diario di bordo (fra gli allegati trovate un modello da poter usare). Inoltre, il docente deve cercare di capire se gli episodi sono circoscritti al gruppo o se interessano l'intero Istituto. Operativamente è fondamentale coinvolgere tutti gli studenti e le studentesse, informandoli sui fenomeni e sulle caratteristiche degli stessi, suggerendo di chiedere aiuto se pensano di vivere situazioni, di subire atti identificabili come bullismo o cyberbullismo.

Sarebbe opportuno (sempre monitorando la situazione) prevedere momenti laboratoriali, utilizzando anche la piattaforma Generazioni Connesse nella parte dei contenuti e dei materiali; tali attività possono essere molto positive, stimolare il dialogo e la riflessione fra gli studenti e le studentesse. Infine, sottolineare che è il referente scolastico sulle tematiche che può prendere in carico la situazione, alla luce della normativa vigente e in particolare della Legge n.71 del 2017.

Se avete un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo a scuola, potete chiedere, in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito [1.96.96](tel:1.96.96).

Se gli agiti osservati si identificano come atti di bullismo o cyberbullismo, il docente e la scuola tutta devono intervenire seguendo il CASO B.

Nel CASO B (EVIDENZA), il docente deve condividere immediatamente quanto osservato con il referente per il bullismo e il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'ePolicy), valutando insieme le possibili strategie di intervento. Si avvisa anche il Dirigente Scolastico che convoca il consiglio di classe. Se non si ravvisano fattispecie di reato, si dovrebbe:

- informare i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) degli/delle studenti/studentesse direttamente coinvolti/e (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo, su quanto accade e condividete informazioni e strategie;
- richiedere, in concomitanza, la consulenza dello psicologo scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità dell'accaduto;
- informare i genitori degli/delle studenti/studentesse infra quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti

offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy);

- informare gli/le studenti/studentesse ultra quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy);
- attivare il consiglio di classe;
- valutare come coinvolgere gli operatori scolastici su quello che sta accadendo.

A seconda della situazione e delle valutazioni effettuate con referente, dirigente e genitori, si potrebbe poi segnalare alla Polizia Postale: a) contenuto del materiale online offensivo; b) modalità di diffusione; c) fattispecie di reato eventuale.

Se è opportuno, richiedere un sostegno ai servizi e alle associazioni territoriali o ad altre autorità competenti (pensiamo al cyberbullismo, con il suo impatto sulla vita quotidiana della vittima, la quale sa che i contenuti lesivi sono online, diffusi fra molte persone conosciute e non, in un circuito temporale senza fine e senza barriere spaziali).

È bene sempre dialogare con la classe, attraverso interventi educativi specifici, cercando di sensibilizzare studenti e studentesse sulla necessità di non diffondere ulteriormente online i materiali dannosi, ma anzi di segnalarli e bloccarli.

Ciò è utile anche per capire il livello di diffusione dell'episodio all'interno dell'Istituto.

5.3. - Gli attori sul territorio

Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi **ad altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio** qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.



Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il [Vademecum](#) di Generazioni Connesse "Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani" (seconda parte, pag. 31), senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro (19696) è sempre attiva nell'offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica connessa all'utilizzo di Internet può presentare.


- **Comitato Regionale Unicef:** laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo di difensore dei diritti dell'infanzia.
- **Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni):** svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
- **Ufficio Scolastico Regionale:** supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all'uso di Internet.
- **Polizia Postale e delle Comunicazioni:** accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio nell'utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
- **Aziende Sanitarie Locali:** forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete. In alcune regioni, come il Lazio e la Lombardia, sono attivi degli ambulatori specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio correlate.
- **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico:** segnalano all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
- **Tribunale per i Minorenni:** segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.

5.4. - Allegati con le procedure


Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di Cyberbullismo?




Procedure interne: cosa fare in caso di sexting?



Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento online?



Procedure di segnalazione per enti, associazioni, professionisti esterni alla scuola



Altri allegati

- [Scheda di segnalazione](#)
- [Diario di bordo](#)
- [iGloss@ 1.0 l'ABC dei comportamenti devianti online](#)
- [Elenco reati procedibili d'ufficio](#)

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI OGNI FORMA DI VIOLENZA A DANNO DI MINORI TRA

L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 DI CORATO rappresentato dal dott. _____, nella sua qualità di _____, in nome e nell'interesse del quale agisce

E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI SUI TERRITORI COMUNALI DI CORATO, RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI E PRECISAMENTE:

ISTITUTO _____ CON SEDE _____ C.F. _____
 LEGALMENTE RAPPRESENTATO
 DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE
 SCOLASTICO

ISTITUTO _____ CON SEDE _____ C.F. _____
 LEGALMENTE RAPPRESENTATO
 DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE
 SCOLASTICO

ISTITUTO _____ CON SEDE _____ C.F. _____

----- LEGALMENTE RAPPRESENTATO
 DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE
 SCOLASTICO

ISTITUTO _____ CON SEDE _____ C.F.
 ----- LEGALMENTE RAPPRESENTATO
 DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE
 SCOLASTICO

ISTITUTO _____ CON SEDE _____ C.F.
 ----- LEGALMENTE RAPPRESENTATO
 DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE
 SCOLASTICO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

PREMESSA

Esistono diversi modi possibili per definire la violenza a danno di minori. Secondo l'OMS per Violenza e Abuso all'infanzia devono intendersi "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere (World report on violence and health, 2002).

Pertanto chiunque abbia conoscenza di situazioni di maltrattamento, o anche solo il sospetto, è chiamato a mettere in moto un meccanismo istituzionale di protezione, tutela e prevenzione a favore del minore.

Tanto più l'istituzione scolastica che rappresenta un osservatorio privilegiato per la rilevazione di eventuali situazioni di violenza, oltre che uno dei luoghi più importanti per la prevenzione del fenomeno. Tuttavia solo attraverso l'implementazione di una rete di servizi integrata, interprofessionale e multidisciplinare che coinvolga operatori scolastici e operatori socio-sanitari, impiegati in servizi pubblici e privati, sarà possibile favorire l'emersione del fenomeno della violenza, prevenire e intervenire precocemente.

Sulla base di tali premesse, il presente Protocollo Operativo, nato dal confronto tra docenti e operatori sociali avviato grazie al Progetto "Docenti contro il Bullismo" promosso dall'Ambito Territoriale n.3 e dalla condivisa necessità di adottare un approccio di intervento integrato, si propone quale strumento utile a regolare i rapporti tra Servizi sociali dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi e Istituzioni Scolastiche del territorio, al fine di uniformare e rendere omogenee procedure e modalità di rilevazione,

valutazione e intervento delle situazioni di violenza , anche sospetta, agita a danno di minori.

I risultati che si intendono raggiungere sono in termini di riduzione del fenomeno e di miglioramento della qualità della vita scolastica e non solo, volendo affiancare i minori verso una convivenza civile e rapporti sociali positivi, favorendo un'ottica di rete e di sistema oltre che di collaborazione tra i diversi attori coinvolti.

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo Operativo rientra in un sistema di azioni che l'Ambito Territoriale n.3 propone per arginare il fenomeno della violenza, del bullismo e del cyberbullismo attraverso un approccio metodologico e operativo multidisciplinare, uniforme e omogeneo su tutto il territorio. Nello specifico il Protocollo Operativo nasce dal confronto attivo avviato da Novembre 2020 tra gli operatori sociali territoriali della Rete Antiviolenza dell'Ambito Corato-Ruvo- Terlizzi e il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dei tre Comuni aderenti al Progetto "Docenti contro il Bullismo".

Riconoscendo la Scuola quale bene comune strategico con un ruolo centrale nell'attivare processi di cambiamento culturale ed educativo e nel diffondere la cultura della non violenza , il Protocollo si pone le seguenti finalità strategiche:

- Favorire l'emersione del fenomeno della violenza a danno di minori e del bullismo e cyberbullismo, grazie a percorsi formativi condivisi del personale docente e degli operatori sociali che possano garantire interventi precoci e più efficaci, oltre ad una maggiore sensibilità, attenzione e partecipazione responsabile nella gestione delle problematiche.**
- Contrastare il fenomeno con interventi di Prevenzione primaria, secondaria , terziaria finalizzati a creare un clima positivo improntato al rispetto reciproco nella comunità scolastica e nella più ampia comunità cittadina; oltre che a ridurre il danno e il rischio di pregiudizio derivante da una già conclamata manifestazione del fenomeno.**
- Incentivare collaborazioni e un lavoro di rete multidisciplinare e multiprofessionale. Infatti vista la complessità del fenomeno è necessaria la multidisciplinarietà dell'intervento, basato su un approccio uniforme e omogeneo su tutto il territorio dell'Ambito , integrato tra diverse professionalità capaci di leggere la multifattorialità della violenza. Attraverso la presa in carico integrata e uniforme che pone al centro il minore, potrà superarsi la solitudine degli operatori sia**

scolastici che sociali nel decodificare ed intervenire nelle diverse situazioni di violenza.

- **Migliorare i livelli di collaborazione e i flussi di comunicazione tra Scuola e Servizi Sociali Territoriali così da stabilire buone prassi e facilitare l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva.**

Art. 2- Riferimenti normativi

- **La legge n. 38/2009 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" che ha inasprito le per la violenza sessuale, mediante l'introduzione di una nuova figura di reato ex art 612 bis c.p per atti persecutori, il c.d STALKING;**
- **La legge n. 77 del 27 giugno 2013 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia il 1 agosto del 2014;**
- **La Legge n. 71 /2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";**
- **Linee di Orientamento per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del Ministero dell'Istruzione, Gennaio 2021**
- **Le Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età - Regione Puglia - D.G.R. N. 1878 del 30/11/2016**
- **Il MANUALE OPERATIVO relativo alle Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età - D.G.R. N. 1641/2020**

Art. 3 - Attori coinvolti

- Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Corato;**
- Équipe Multidisciplinare Integrata di Ambito per il contrasto della violenza a danno di donne e minori ;**
- Servizi Sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito;**
- Centro Antiviolenza convenzionato con l'Ambito**

□ Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nell’Ambito Territoriale n.3 e che esprimano volontà di aderire al presente Protocollo;

3.1 Funzioni, impegni e responsabilità degli Attori coinvolti rispetto al Protocollo Operativo per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza a danno di minori

3.1.1 Ambito Territoriale

L’Ambito Territoriale Corato, promotore del presente Protocollo, si impegna a:

- assicurare la governance, il coordinamento delle azioni, il sostegno della rete delle Istituzioni e Servizi firmatari e l’attuazione di quanto concordato con il presente Atto;

- prevedere nella programmazione del Piano di Zona adeguate politiche di sostegno e di protezione dei minori vittime di violenza diretta e indiretta, anche promuovendo, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti volti a sostenere i minori, vittime nonché a rieducare - attraverso attività riparatorie o di utilità sociale- i minori artefici di condotte violente;

- garantire la partecipazione degli operatori componenti l’E.M.I. di Ambito ai percorsi di formazione e aggiornamento;

- promuovere l’adozione del presente Protocollo da parte di tutti gli attori coinvolti, adoperandosi per l’adozione degli atti amministrativi consequenziali e mettendo a disposizione una figura all’interno dell’ufficio di piano che curi l’aspetto amministrativo e gestionale

3.1.2 -Equipe Multidisciplinare Integrata di Ambito di contrasto alla violenza a danno di donne e minori (EMI)

L’Equipe Multidisciplinare Integrata per la presa in carico e gli interventi relativi alla prevenzione e contrasto del maltrattamento e della violenza svolge i seguenti compiti (come da “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età” e successivo Manuale Operativo adottato con D.G.R. N. 1641 del 08/10/2020):

- Attività di prevenzione primaria e di sensibilizzazione volte alla maggiore conoscenza del fenomeno e a favorire l’emersione dello stesso attraverso, per esempio, momenti formativi, eventi pubblici ed iniziative di comunicazione sociale,

- valutazione, supervisione e monitoraggio delle segnalazioni dei casi inviati dai Servizi Sociali Comunali, dai Consultori Familiari e/o dal CAV; fatta salva la titolarità della presa in carico e la responsabilità sul caso che resta in capo al servizio sociale territorialmente competente;

- **attivazione dei Centri Specialistici per la cura del trauma interpersonale (Equipe di II Livello) qualificati per la diagnosi e cura del trauma derivante da maltrattamenti, violenze e altre esperienze sfavorevoli di cui sono vittime bambini e adolescenti;**
- **attivazione del Centro Altamente specializzato per il trattamento dei minorenni vittime di violenza (Equipe di III Livello- G.I.A.D.A. Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari);**
- **realizzazione di percorsi di formazione e orientamento, rivolti in particolare al personale docente, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed alle loro famiglie, al fine di sensibilizzarli e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;**
- **raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, relativi al fenomeno della violenza sulle donne e minori, d'intesa con l'Osservatorio Regionale.**

La richiesta di convocazione viene fatta all' EMI e per conoscenza al responsabile dell'Ufficio di Piano, da parte degli assistenti sociali territoriali, o dei Consultori Familiari o del Centro Antiviolenza utilizzando apposito Modulo per la richiesta di intervento dell'EMI.

3.1.3 - Servizio Sociale dei Comuni appartenenti all'Ambito

In base alla normativa vigente, gli enti locali sono i responsabili delle funzioni socio-assistenziali, che includono gli interventi in favore di minorenni esposti a situazioni di rischio, eventualmente soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile e amministrativa. I servizi sociali hanno la titolarità della tutela dei minori e la gestione delle prestazioni e degli interventi realizzati a favore del minore, nonché dei provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.), oltre alla gestione degli interventi prescrittivi e di controllo su mandato del Tribunale per i minorenni.

Il servizio sociale attua interventi di aiuto centrati sulla persona, intesa quale soggetto attivo del progetto , operando in stretta collaborazione con altre professionalità che a vario titolo possono dare un valido apporto alla buona riuscita del progetto di aiuto e al superamento della condizione di bisogno e vulnerabilità.

Ogni Comune si impegna a favorire la più ampia diffusione e attuazione del presente Protocollo oltre che a favorire la formazione e aggiornamento sui temi della violenza del personale dipendente e specificatamente di tutte/i le/gli assistenti sociali.

3.1.4 -Centro Antiviolenza

La legge regionale n. 29 del 2014 dal titolo "Norme per la prevenzione e il

contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne", stabilisce che : (Art. 10 c. 2) I centri antiviolenza, pubblici o privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo [...]

(Art. 10 c. 3) I centri antiviolenza svolgono attività di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in particolare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza fondata sull'identità di genere e /o sull'orientamento sessuale.

(Art. 10 c. 6) I centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere protocolli d'intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti pubblici cui compete il pronto intervento e l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio.

3.1.5 - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado aderenti al Protocollo

Le istituzioni scolastiche rappresentano il luogo per eccellenza in cui si apprendono ed elaborano i principi e i valori idonei a formare soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della comunità. Esse rappresentano il luogo in cui non solo apprendere competenze logico-matematiche-linguistiche, ma anche competenze sociali e civiche , in cui diffondere e promuovere la cultura della legalità e della non-violenza.

La scuola rappresenta altresì uno dei luoghi più importanti per la prevenzione del fenomeno del maltrattamento in danno di minorenni, oltre che un osservatorio privilegiato per la rilevazione di eventuali situazioni di violenza. Infatti spesso la scuola rappresenta il "luogo sicuro" dove il minore, circondato da figure adulte di fiducia e rappresentative di sani modelli, riesce a raccontare il proprio disagio familiare e i maltrattamenti subiti.

Pertanto gli istituti scolastici , quali luoghi privilegiati di rilevazione, osservazione e monitoraggio dei segnali di sofferenza e disagio minorile, favoriscono l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e scambio costante con i

Servizi Sociali territoriali al fine di attuare progetti condivisi di aiuto e di fuoriuscita dalla violenza e azioni integrate di contrasto al fenomeno.

Ogni Istituto scolastico aderente al presente Protocollo si impegna a favorirne la più ampia diffusione e attuazione, agevolando la formazione e l'aggiornamento sui temi della violenza del personale scolastico ed individuando docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di intervento da attuarsi nelle situazioni di maltrattamento- anche sospetto- a danno di minori, prevedendo altresì il coinvolgimento della rete territoriale anti violenza.

ART.4 La Segnalazione ai Servizi Sociali

La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli alunni rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. Gli insegnanti sono direttamente chiamati a mettere in campo competenze emotive e cognitive importanti, tenendo sempre presente che il bambino ha bisogno di raccontare e di essere creduto; cercando di cogliere gli elementi di sofferenza e/o disagio che il bambino può manifestare.

La rilevazione del disagio consiste dunque nell'individuazione e osservazione di elementi che generalmente stanno sotto gli occhi di tutti ma di cui spesso non ci si accorge. Le situazioni caratterizzate da tali elementi che richiamano l'attenzione degli operatori scolastici vanno monitorate al fine di prevenire la trasformazione del rischio in un possibile danno a carico del minore. Ci si riferisce ad esempio a forme di trascuratezza che spesso vengono percepite come trattamenti negligenti non gravi perché privi di aspetti eclatanti, ma il cui ripetersi o il cui perdurare nel tempo potrebbe portare nocimento per il minore. Si tratta di situazioni in cui emergono elementi di trascuratezza o, al contrario, di eccesso di cure indipendentemente dallo status sociale di appartenenza del nucleo, situazioni in cui l'atteggiamento del bambino nella relazione con coetanei, con adulti di riferimento o sconosciuti, denota una problematicità nella sfera dell'attaccamento o della protezione, situazioni in cui il bambino risulta vivere o entrare in contatto con "l'altro" con modalità/atteggiamenti inadeguati per tipologia e per età.

Non dare il giusto rilievo a questi elementi di preoccupazione, in assenza di altri fattori di protettività, può determinare l'evoluzione di situazioni che compromettono lo sviluppo psico fisico del bambino o che portano a vere e proprie forme di maltrattamento.

La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di solidarietà nei confronti del minore. Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di

disagio deve essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia ed informazione reciproca. E' importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy (D.Lgs n. 196/2003 Garante della Privacy) ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento a tutela del minore.

Al Servizio Sociale vanno segnalate le "situazione di rischio" . Per "situazione di rischio" deve intendersi una qualsiasi situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto extrafamigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio. Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un'ipotesi di malessere che richiede un approccio integrato e multi-professionale per garantire l'effettiva tutela del minore. L'obiettivo della segnalazione è di portare all'attenzione dei Servizi sociali la situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari per aiutarlo.

4.1 Come fare la segnalazione ai Servizi Sociali

La segnalazione non può essere anonima e deve essere inoltrata per iscritto al Dirigente del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del minore, in quanto territorialmente competente.

Ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta garantisce il rispetto del principio di trasparenza, in quanto i genitori ai quali viene chiesto di collaborare con i Servizi sociali che devono verificare la situazione dei loro figli, hanno il diritto di sapere perché tali istituzioni si occupano di loro. In secondo luogo poi la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato per un corretto rapporto interistituzionale.

Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato gli insegnanti a formulare l'ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa dovrà contenere (All. 1 SCHEMA DI SEGNALAZIONE):

- 1. Dati anagrafici del minore e del nucleo familiare**
- 2. Obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano tratte conclusioni o vengano espressi giudizi di valore.**

3. Descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore (interventi specifici del personale scolastico, colloqui con la famiglia...)

Poiché l'insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un'organizzazione l'obbligo della segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999), che ove fosse inadempiente potrebbe incorrere in sanzioni di natura penale (artt. 361-362 c.p.p "omessa denuncia"). In casi estremi, quando il Dirigente nonostante la segnalazione non si attivi e vi siano profili d'urgenza, anche gli insegnanti dovranno inviare per iscritto la segnalazione ovvero la denuncia a chi di competenza. Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e che, pertanto, ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all'interno della rete dei servizi istituzionali coinvolti nella situazione stessa.

Occorre ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto ciò che si sta facendo con e per il minore, trovi dei limiti - professionali e giuridici - solo quando si sia di fronte ad evidenti situazioni di sospetto maltrattamento e abuso. Infatti nei casi di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento e grave pregiudizio intrafamiliare non va convocata né avvisata la famiglia!

Art. 5 La denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il Dirigente scolastico informato dal personale di riferimento (docenti, personale ATA, ecc..) denuncia l'ipotesi di reato, sufficientemente fondata, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine.

Infatti il Dirigente scolastico che denuncia, non evidenzia la certezza dei fatti ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato. Nel caso di un sospetto di reato il Dirigente e/o il personale scolastico, non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che spettano, per competenza, alle Autorità Giudiziarie.

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d'ufficio, la tutela del minore si attua in primo luogo con la denuncia della notizia di reato o della ipotesi sufficientemente fondata. Un solo indicatore non è sufficiente a determinare l'ipotesi di maltrattamento e/o abuso; qualunque segnale proveniente dal minore va considerato in un contesto più globale (sarebbe utile per esempio pensare alla storia personale e familiare del minore..).

L'obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.) o incaricati di Pubblico Servizio senz'altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate. L'omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt. 361 o 362 codice penale a seconda che la persona tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

A solo titolo esemplificativo rientrano tra i reati perseguibili d'ufficio (si veda SCHEDA in ALLEGATO 2) i [maltrattamenti in famiglia](#) (articolo 572 cp.) intendendosi ogni forma di violenza fisica (uso intenzionale della forza fisica che causa un danno fisico), abuso sessuale , abuso affettivo e psicologico (in cui sono agiti comportamenti di denigrazione, minaccia , intimidazione, rifiuto, discriminazione, ricatti affettivi) incuria, commessa dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da persone alla quale il minore è stato affidato per motivi di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia. ' E' considerato maltrattamento anche l'assistere a forme di violenza in ambito familiare (violenza assistita) quando il minore fa esperienza, diretta o indiretta, di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, minori e/o adulte, da minori su minori e /o su altri membri della famiglia

A chi fare la denuncia

1) agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri);

2) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato a danno di minore Pec: prot.procura.trani@giustiziacert.it ;

3) alla Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Bari per attivare misure di protezione e tutela del bambino . Pec: procmin.bari@giustiziacert.it

Nel caso di sospetto reato agito da adulto a danno di minore la segnalazione va inoltrata contemporaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale Minorile.

Cosa NON FARE nei casi di sospetto maltrattamento o abuso

- **Non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria;**
- **Non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,**
- **Non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.**

Qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

ART. 6 Modalità operative nelle situazioni di BULLISMOE CYBERBULLISMO

L’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) riconosce il fenomeno del bullismo come la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il Piano d’azione per la salute mentale 2013-2020 dell’Oms per quanto riguarda i bambini e i giovani sottolinea che un’attenzione particolare va data agli aspetti di sviluppo e alla capacità di creare rapporti sociali positivi.

La legge nazionale del 29 maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” si propone di contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti , sia vittime che responsabili di illeciti. Il dettato normativo attribuisce alla Scuola un ruolo centrale, chiamandola a realizzare diverse azioni preventive quali : formazione del personale scolastico, nomina di un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un ruolo attivo degli studenti, coinvolgimento delle famiglie e segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di rilevanza penale del comportamento del bullo .

Il presente Protocollo operativo, intendendo i fenomeni del bullismo e cyber bullismo dei fenomeni sociali, legati a gruppi e culture di riferimento, intende sostenere l’istituzione scolastica nel lavoro di prevenzione e intervento al fine di attuare un’educazione alla responsabilità ed alla convivenza civile, grazie alla quale ciascun minore conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto e valorizzazione del proprio sé e delle

differenze. Obiettivo ultimo è creare un buon clima di scuola ma anche consequenziali risvolti positivi per l'intera collettività; un cambiamento sociale e del vivere collettivo fondato sui valori della reciprocità e solidarietà.

6.1 L'APPROCCIO DI INTERVENTO PROPOSTO

In continuità con le Linee di Orientamento per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del Ministero dell'Istruzione, emanate nel Gennaio 2021, il presente Protocollo intende fornire indicazioni operative utili per interventi efficaci all'interno delle scuole al fine di favorire l'emersione, la riduzione e il contrasto degli episodi di bullismo, fornendo altresì strumenti di comprovata evidenza scientifica.

La procedura proposta, consigliata e condivisa con i docenti che hanno aderito al Progetto "Docenti contro il bullismo" dell'Ambito n.3 deriva da un modello operativo elaborato a partire dal progetto sperimentale PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di Bullismo e cyberbullismo: azioni scolastiche e nazionali) finanziato dal MIUR all'interno del piano di azioni e iniziative per la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo del 2015 e a partire dalle linee guida dell'Ontario relativamente alla promozione dei comportamenti positivi degli studenti.

Nello specifico, il modello operativo proposto anche dalla Regione Puglia e dall'equipe GIADA (Servizio di psicologia, ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari) e presentato dalla Società Cooperativa Sociale Onlus EBICO, spin off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, prevede la seguente procedura da seguire una volta che sia avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione suddivisa in quattro fasi:

- 1. La fase di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso di presunto bullismo e prendere in carico la situazione**
- 2. La fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento ha lo scopo di capire se si tratta di un caso di bullismo sistematico oppure di altro e di capire il livello di gravità e di rischio della situazione**
- 3. La fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso un team specializzato interno alla scuola (composto da docenti, figure professionali coinvolte nella scuola quali per es. lo psicologo, ecc..) potranno decidere quali interventi siano necessari per la risoluzione del caso.**
- 4. Monitoraggio del caso: ha lo scopo di seguire il cambiamento attivato e valutare l'efficacia dell'azione.**

Nel dettaglio si analizzano di seguito le fasi sopra elencate:

1. .PRIMA SEGNALAZIONE .

Un presunto episodio di bullismo può essere segnalato da altri insegnanti, compagni di classe, genitori, vittima.... Si attiva il processo di attenzione e valutazione. Non è detto che la prima segnalazione sia un vero e proprio caso di bullismo, ma ha lo scopo di porre l'attenzione su un situazione di sofferenza, perché non resti sottovalutata o non ritenuta importante. La prima segnalazione può essere accolta da tutto il personale scolastico (compreso personale ATA), bisogna rendere lo strumento della Prima segnalazione facilmente accessibile e fruibile da tutti

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione:

NOME DI CHI COMPILA LA SEGNALAZIONE :

DATA:

SCUOLA :

La persona che segnala il caso di presunto bullismo è:

- **La vittima**

- **Un compagno della vittima**

- **Genitori o altro familiare della vittima**

- **Insegnante**

- **Altro**

Vittima _____ classe _____

Altre vittime _____ classe _____

Bullo o presunti bulli:

Nome _____ classe _____

Nome _____ classe _____

Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

Quante volte sono successi gli episodi

2. FASE DI VALUTAZIONE E DEI COLLOQUI DI APPROFONDIMENTO

La valutazione è condotta dal team specializzato della scuola, attraverso colloqui con gli attori direttamente e indirettamente coinvolti. Bisogna approfondire l'evento, le persone coinvolte, la tipologia di comportamento e la sua durata, il livello di sofferenza della vittima, il livello di gravità e di pericolosità del comportamento del bullo, l'eventuale precedente intervento di genitori/insegnanti. La valutazione dovrebbe essere fatta in modo tempestivo dal team specializzato.

E' necessario fare una valutazione del livello di sofferenza della vittima (e del rischio di sviluppo di sintomatologia) e delle caratteristiche di rischio del bullo, al fine di decidere come intervenire.

TAB-1 Livello di rischio della vittima

	1	2	3
La vittima presenta...	Non vero	In parte/ qualche volta vero	Molto vero/ spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite e dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non ci va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus, richiesta di essere accompagnato o di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/ rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depresso, solo, ritirato)			

**Manifestazione di disagio fisico comportamentale
(mal di testa, mal di pancia, non mangia, non
dorme...)**

Cambiamenti notati dalla famiglia

Impotenza e difficoltà a reagire

TAB. 2 Livello di rischio del bullo

	1	2	3
Il bullo presenta...	Non vero	In parte/ qualche volta vero	Molto vero/ spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura /preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non mostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

3. FASE DELLA SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

**Ai fini della decisione su come intervenire è importante poi approfondire dati
contestuali : come ad es.ha reagito la famiglia/ il resto della classe/ gli
insegnanti.**

**Infine sulla base delle informazioni acquisite, si delinea il livello di priorità
dell'intervento, che va da un livello meno grave di rischio (verde) , a un livello
più grave (giallo), fino ad un livello molto grave e di emergenza(rosso). Sulla
base di ciò si sceglie il tipo di intervento.**

**Un team specializzato interno alla scuola (composto da docenti, figure
professionali coinvolte nella scuola quali per es. lo psicologo, ecc..) potrà
decidere quali interventi siano necessari per l'intervento sul caso.**

Tra questi ci sono :

- Approccio educativo con la classe**

- Interventi individuali con il bullo e con la vittima**

- **Interventi volti al coinvolgimento delle famiglie**
- **Interventi intensivi e a lungo termine che necessitano l'attivazione della rete di servizi sul territorio**

TAB.3 Decisione sul livello di gravità dell'episodio e sulla scelta dell'intervento da attuare

Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione CODICE VERDE	Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione CODICE GIALLO	Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e , in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

4. MONITORAGGIO DEL CASO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo generale di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento. Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto entro una settimana, con l'obiettivo di capire se qualcosa è cambiato ossia se la vittima, durante l'ultima settimana, ha percepito di non essere più vittima o se il bullo ha fatto quanto concordato con il team. Il monitoraggio a lungo termine , dopo ½ mesi, serve per verificare che la situazione si mantenga nel tempo. Il monitoraggio dovrebbe essere svolto dallo stesso team che si è occupato della valutazione utilizzando gli stessi indicatori iniziali, al fine di comparare le risposte.

Norme Finali

Art. 7 - Monitoraggio e verifica di attuazione del Protocollo

L'Ambito Territoriale Sociale di Corato cura il monitoraggio e verifica l'applicazione del presente accordo, attraverso l'EMI. Il presente Protocollo potrà essere variato dopo la sperimentazione dello stesso per almeno due anni.

Art. 10 - Durata

Il presente Protocollo, che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data odierna, e può rinnovarsi, o modificarsi, allo scadere, previo incontro degli Enti sottoscrittori.

Corato,.....2021

Letto, confermato e sottoscritto, seguono le firme:

ENTI

NOME E COGNOME / RUOLO

FIRMA

Ambito Territoriale Sociale Corato

Il nostro piano d'azioni

Non è prevista alcuna azione.

